

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28 concernente "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. n.645/Area I/S.G del 30 novembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On.le Avv. Salvatore Cordaro Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 09 dicembre 1980, n.127 recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana"
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, come modificata della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n.146, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n.6 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" con il quale tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n.357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n.137" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 che individua questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Autorità competente per la materia ambientale;
- VISTO** Il decreto legislativo 06 settembre 2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n.48 del 26 febbraio 2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti

- conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della L.R. 09.01.2013 n.3;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.03.2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota protocollo n.12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.02.2015;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*";
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n.68, recante "*Disposizioni in materia di delitti ambientali*";
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 – Criteri per la costituzione – approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n.4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 di approvazione dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 "*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi*";
- VISTA** la nota prot. n. 23797 del 9 aprile 2019 del Dirigente Generale del D.R.A. con la quale sono state diramate le "*Prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)*";
- VISTO** il D.A. 17 maggio 2016 n.207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (*nel seguito* C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114*" che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006 l'art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (*nel seguito* P.A.U.R.);
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*"
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114*" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12 nella parte riguardante la "*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3*";
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del DRA, anche la competenza del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il D.A. n.295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti*";
- VISTO** il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali di Competenza Regionale in sostituzione dei componenti dimissionari e di quelli revocati con DD.AA. nn.93/GAB e 94/GAB dell'8 marzo 2019;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/GAB del 27 maggio 2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 019/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina dei componenti della CTS e ricomposizione del nucleo di coordinamento;
- VISTO** il D.D.G del Dip. Reg. dell'Ambiente n.704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- VISTO** il D.A. n.57/GAB del 28 febbraio 2020, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;

- VISTO** il D.D.G. del 26 marzo 2020, n.195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 "Legge di Stabilità regionale 2020-2022", pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 256 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il Decreto Interassessoriale n. 234/GAB del 18 agosto 2020, con il quale, in attuazione alla delibera di Giunta n.128 del 25 marzo 2019, è stato acclarato che la struttura regionale competente a presiedere le attività inerenti il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, è questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ed è stato altresì definito l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale dell'Energia assoggettabili al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) disciplinato dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la nota protocollo n. 17479 del 23 marzo 2021 con la quale il Dirigente Generale del DRA ha affidato la reggenza del Servizio 1 al dott. Salvatore Anzà;
- VISTA** l'istanza protocollo n.13/2019, acquisita al protocollo DRA al n.74752 del 14 novembre 2019 con la quale il Sig. Antonino Smidile nella qualità di legale rappresentante della Società Margherita s.r.l. con sede legale in Messina (ME) C.da Fortino – Villaggio Pace (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00145270831) ha avanzato richiesta tesa all'esperimento della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con attuazione del provvedimento autorizzatorio unico (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del Decreto Legislativo 152/2006 come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n.104/2017 per il "Progetto di Rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "Calafato-Margherita" sita nel territorio del Comune di Messina" con allegata la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:
- Sintesi non tecnica
 - Relazione tecnica VIA – VINCA
 - Tav. 1 Corografia
 - Tav. 2 planimetria catastale
 - Tav. 3 planimetria catastale stato attuale
 - Tav. 4 planimetria catastale stato finale
 - Tav.5 Sezioni A-B
 - Tav.6 Sezioni C-D
 - Tav.7 Sezioni E-F
 - Tav 8 Planimetria recupero ambientale
- planimetria stato finale del progetto autorizzato
 - avviso al pubblico
 - dichiarazione professionisti
 - dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Valore dell'opera
 - copia bonifici oneri istruttori
 - lettera affidamento incarico (art.36 L.R. 1/19)
 - copia autorizzazione originaria e di rinnovo
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2015 datata 13 novembre 2019 e allegata all'istanza;
- APPURATO** il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt.23 e s.s. del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
- VISTA** con nota prot. n. 76299 del 21 novembre 2019, ai sensi dell'art. 27-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata comunicata al proponente e a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente

interessate l'avvenuta pubblicazione, in data 21 novembre 2019, degli elaborati progettuali, dello Studio di Impatto Ambientale, Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, sul Portale Ambientale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>) e sul nuovo Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) (classifica ME_049_Cavel - Cod. Procedura n.216);

- VISTA** la nota protocollo n.77303 del 21 novembre 2019 con la quale il Servizio 1 - DRA di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- VISTA** la nota protocollo n.008051 del 18 dicembre 2019 acquisita al protocollo DRA al n. 84163 del 31 dicembre 2019) con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha chiesto alla società di presentare *"...un progetto particolareggiato che definisca la consistenza,, lo stato di decreto e gli interventi previsti per il recupero ambientale e la riqualificazione sia delle aree interessate dalla coltivazione sia di quelle in disponibilità ove sono presenti macchinari e piste di servizio per l'attività estrattiva"*;
- VISTA** la nota pec del 05 febbraio 2020 (protocollo DRA n.7025 del 5 febbraio 2020) con cui la Società Margherita s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota protocollo n. 008051 del 18 dicembre 2019;
- VISTA** la nota protocollo n.8241 dell'11 febbraio 2020 con la quale il Servizio 1 - DRA di questo Assessorato ha comunicato che essendo pervenuta, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina alla documentazione presentata dal Proponente, e che a questa è seguita la trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente, ha provveduto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, alla pubblicazione in data 11 febbraio 2020 sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), dell' avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina - UO 26 rilasciato con nota protocollo n. 0026812 del 23 marzo 2020 acquisito al protocollo DRA al n. 17127 del 30 marzo 2020 trasmesso dal Servizio 1 -DRA con nota protocollo n.19728 del 15 aprile 2020;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio n.20/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale approvato durante la seduta del 15 aprile 2020 e trasmesso al Servizio 1 - DRA con nota protocollo n.20594 del 20 aprile 2020;
- VISTA** la nota protocollo n.17914 del 21 maggio2020 (prot. DRA n.27700 del 21 maggio 2020) con la quale il Dirigente del Servizio 6 - Distretto Minerario di Catania ha designato come rappresentante del Distretto Minerario di Catania per il procedimento di P.A.U.R., il Geom. Giovanni Tamburini, Funzionario che ha in carico la relativa istruttoria;
- ACQUISITO** l'attestato di non incompatibilità con lo strumento urbanistico rilasciato dal Comune di Messina con nota protocollo n.GE2020/136834 del 19 giugno 2020 (protocollo DRA n.34322 del 19 giugno 2020) in quanto la cava ricade in area a destinazione E1 verde agricolo conformemente ad P.R.G. approvato con D.D.R. n.686/2002;
- VISTA** la nota protocollo n.31046 del 6 giugno 2020 con la quale il Dirigente del Serv.1 - DRA ha indetto la prima riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e ha trasmesso al proponente, e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il Parere Istruttorio Intermedio n.20/2020 del 15 aprile 2020 per presentare le controdeduzioni alle criticità/osservazioni evidenziate nel P.I.I.;
- VISTA** la nota protocollo n. 8209 del 22 giugno 2020 (prot. DRA n.34843 del 22 giugno 2020) del Servizio 3 - Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia di richiesta documentazione integrativa;
- ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota protocollo n.0009042 del 22 giugno 2020 e acquisito al protocollo DRA al n. 34792 del 22 giugno 2020;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n.36194 del 29 giugno 2020 con la quale la Società Margherita, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Int.1 Relazione progetto di coltivazione
 - Int.2 Relazione Geologica
 - Int 2a Carta Geologica
 - Int 2b Sezioni geologiche
 - Int 3 Relazione geotecnica
 - Int 4 Progetto recupero ambientale
 - Int 5 Relazione economico finanziaria

- Int 6 Piano Gestione rifiuti

- VISTA** la nota protocollo DRA n. 36243 del 29 giugno 2020 con cui il Serv.1 – DRA ha trasmesso al proponente il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e la richiesta di integrazioni del Servizio 3 – Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTA** la nota protocollo n. 21921 del 29 giugno 2020 (protocollo DRA n.36334 del 29 giugno 2020) con la quale il Servizio 6 - Distretto Minerario di Catania – Dipartimento Regionale dell'Energia ha trasmesso il rapporto preliminare protocollo n.21847 del 26 giugno 2020;
- VISTA** la nota pec del 30 giugno 2020 acquisita al prot.DRA al n.36531 di pari data con cui è stata inviata la delega al Sig. Santi Smidile a rappresentare la Ditta alla Conferenza di Servizi del 30 giugno 2020;
- VISTO** il verbale della prima Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30 giugno 2020 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma skype e notificato con nota protocollo n.37604 del 30 luglio 2020 nel corso della quale è stato illustrato il P.I.I. n.20/2020 del 15 aprile 2020;
- VISTA** la nota protocollo DRA n. 37714 del 3 luglio 2020 con cui il Serv.1 – DRA ha comunicato la trasmissione delle integrazioni di cui alla nota protocollo n. 36194 del 29 giugno 2020 e la pubblicazione delle stesse sul portale valutazioni ambientali;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n.43296 del 28 luglio 2020 con la quale la Società Margherita, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Trasmissione provv. DD2020_6337
 - Provv. DD2020_6337
 - Int.4 Progetto recupero Ambientale
 - Rapporto Istruttorio
 - T1 Corografia
 - T2 Catastale
 - T3 Recupero fase attuale
 - T4 Recupero fase intermedia
 - T5 Recupero fase finale
 - T6 Sezioni 1
 - T7 Sezioni 2
 - T8 Recupero Ambientale
- ACQUISITA** la nota protocollo n. 25849 del 29 luglio 2020 (prot. DRA n.43764 del 29 luglio 2020) con la quale il Servizio IX - Servizio Geologico e Geofisico del Dipartimento dell'Energia ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia della Società Margherita s.r.l.
- VISTA** la nota protocollo DRA n. 44474 del 3 agosto 2020 con cui il Serv.1 – DRA ha comunicato la trasmissione delle integrazioni di cui alla nota protocollo n. 43296 del 28 luglio 2020 e la pubblicazione delle stesse sul portale valutazioni ambientali;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n.44716 del 03.08.2020 con la quale la Società Margherita s.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione:
- Relazione progetto di coltivazione
 - Relazione geologica int.2
 - Carta geolitologica int.2 a
 - Sezioni geolitologiche Int. 2 b
 - Relazione geotecnica
 - Progetto recupero Ambientale
 - Relazione economico-finanziaria
 - Piano gestione rifiuti
 - A01 Controdeduzioni al PII n.20/20
 - A02T0 Corografia scala 1:25.000
 - A03 Relazione VINCA
 - A04 (aut. 37_03 del 01.10.2003 + 14 allegati)
 - A05 Studio idrologico-idraulico
 - A06 PMA int.10
 - A07 Dichiarazione Stanganelli Decreto ARTA
 - B0T0 Corografia scala 1:25.000
 - B1T1 Planimetria generale scala 1:10.000
 - B2T2 Planimetria catastale scala 1:4.000
 - B3T3 Planimetria stato attuale scala 1:1.000

- B4T4 Planimetria stato intermedio scala 1:1.000
- B5T5 Planimetria stato finale scala 1:1.000
- B6T6 Sezioni A-B-C scala 1:1.000
- B7T7 Sezioni D-E-F scala 1:1.000
- B8T8 Planimetria recupero ambientale
- B9 Stralcio corografia scala 1:25.000
- B10 Stralcio Catastale scala 1:4.000
- Prot.007.20 Lettera trasmissione controdeduzioni
- All.n.1 Distretto Minerario
- All.n.2 a Distretto Minerario
- All.n.2 b Distretto Minerario
- All.n.3 a Distretto Minerario
- All.n.3 b Distretto Minerario
- Dich. Accesso luoghi Magnolia s.r.l.
- Dich. Accesso luoghi Margherita s.r.l.
- Dich. Esercente disponibilità dell'area
- Dich. Insuss. Esclusione decennale ex art.28 L.R.127/80
- Dich. Patto d'integrità
- Dichiarazione compensi professionista
- Dich. Importo polizza fidejussoria
- Dich. Regime vincolistico
- Ric. Pagamento tassa governativa

- VISTA** la nota protocollo DRA n. 46100 del 7 agosto 2020 con cui il Serv.1 – DRA ha comunicato la trasmissione delle integrazioni di cui alla nota protocollo n. 44716 del 3 agosto 2020 e la pubblicazione delle stesse sul portale valutazioni ambientali;
- VISTA** la nota prot. n.13613 del 13 ottobre 2020 acquisita al protocollo DRA al n.59624 del 13 ottobre 2020 con la quale l'U.O. 3.1 Sede di Catania del Servizio 3 Autorità di Bacino del Dissesto Idrografico della Sicilia ha richiesto alcuni approfondimenti, trasmessa al proponente con nota protocollo DRA n. 60745 del 19 ottobre 2020;
- VISTA** la nota prot. n.14257 del 22 ottobre 2020 acquisita al protocollo DRA al n.61851 del 22 ottobre 2020 con cui l'U.O. 3.1 Sede di Catania del Servizio 3 Autorità di Bacino del Dissesto Idrografico della Sicilia ha richiesto di rielaborare l'ipotesi progettuale per uniformarla ai dettami del R.D.n.523/1904;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n.68582 del 20.11.2020 con la quale la Società Margherita s.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa richiesta dall'Autorità di Bacino (rif. Prot.n.13613 del 13.10.2020) al fine di ottenere il parere di compatibilità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nel Torrente Curcuraci:
- Int 9/bis — Studio Idrologico-Idraulico e di Compatibilità Idraulica - Integrazioni (tale documento rappresenta l'integrazione della precedente relazione "Int 9 - Studio Idrologico-Idraulico e di Compatibilità Idraulica").
 - Elaborato grafico T4/ter- Planimetria - Stato intermedio.
 - Elaborato grafico T5/ter - Planimetria — Stato finale.
 - Elaborato grafico T8/ter - Planimetria — Recupero ambientale
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n.12507 del 02.03.2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione di cui all'art.36 cc. 2 e 3 della L.R. 1/2019;
- ACQUISITO** il parere n.22 del 5 marzo 2020 della Città Metropolitana di Messina ai sensi dell'ex art.2 c.5 del D.A. 30 marzo 2007 in qualità di Ente Gestore della RNO "Laguna di Capo Peloro che interessa il Sito ITA 030008 nonchè del sito ITA 030042 trasmesso con nota prot n. 715/AMB del 16 febbraio 2021 e acquisito al protocollo DRA al n. 10293 del 22 febbraio 2021;
- ACQUISITO** con nota protocollo ARTA n.15407 del 12 marzo 2021, il Parere Istruttorio Conclusivo n.48/2021 approvato nella seduta del 10 marzo 2021 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, in cui si esprime *parere favorevole riguardo la compatibilità ambientale e parere favorevole alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/97* a condizione che si ottemperino le condizioni ambientali riportate nel citato parere;
- RITENUTO** di dovere dichiarare concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensivo di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97e ss.mm.ii. per il "Progetto di rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "Calafato-Margherita" sita nel territorio del Comune di Messina"

proposto dalla Società Margherita s.r.l. con sede legale in Messina (ME) C.da Fortino – Villaggio Pace (Cod. Fisc. e Partita I.V.A.0145270831);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

si dichiara concluso con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensivo di giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97e ss.mm.ii. per il "Progetto di rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "Calafato-Margherita" sita nel territorio del Comune di Messina" proposto dalla Società Margherita s.r.l. con sede legale in Messina (ME) C.da Fortino – Villaggio Pace (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00145270831) a condizione che siano messe in atto le seguenti prescrizioni:

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prot. n° 17127 del 30.03.2020.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Condizione Ambientale n. 2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC. di Messina prot. n. 34792 del 22.06.2020
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Soprintendenza dei BB.CC. di Messina
Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	Ante operam – Corso operam-
Fase	Prima dell'avvio delle attività – Fase di esercizio -
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale aria - rumore
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio delle attività dovranno essere definite in accordo con Arpa Sicilia le modalità, frequenze e durata delle attività di monitoraggio ambientale per le componenti aria e rumore. Il piano di Monitoraggio Dovrà essere redatto in accordo con Arpa Sicilia il P.M.A.. Il PMA dovrà indicare i recettori, le modalità e le tecniche di misura, l'ubicazione dei punti di monitoraggio, la durata e la frequenza delle misure, le risorse necessarie delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dello stesso, giusto art. 22, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività – fase di Esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 4	
Macrofase	In corso d'operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aria
Oggetto della prescrizione	<p>Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita dalla cava; - Il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento trasportato o eventualmente depositato. <p>Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi; - - uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 5	
Macrofase	In corso d'operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Rumore
Oggetto della prescrizione	<p>Relativamente all'impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e traffico indotto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; - dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; - dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. - gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 6	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Sito Natura 2000- Vegetazione

Oggetto della prescrizione	Il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere specie arboree e arbustive coerenti con il contesto pedoclimatico e naturalistico del sito protetto. Prima dell'avvio del recupero dell'area di cava dovrà essere rivisto e comunicato l'elenco delle specie da utilizzare che dovranno essere coerenti con la vegetazione potenziale e reale dell'area.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Siti natura 2000
Oggetto della prescrizione	L'attività estrattiva, potrà essere svolta limitatamente all'area non interessata dall'habitat prioritario 6220* del Sito Natura 2000 ZPS ITA 030042. Al fine di una eventuale modifica della carta degli habitat del Piano di Gestione "Monti Peloritani" il proponente dovrà sottoporre al Servizio 3 DRA "Aree naturali protette" specifiche indagini floristiche volte ad escludere la presenza con l'habitat 6220*
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	DRA Servizio "Aree Naturali Protette"
Condizione Ambientale n.8	
Macrofase	Corso operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni – sito Natura 2000
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà attuare le misure di mitigazione dello Studio di Incidenza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Esercizio
Ente vigilante	Ente Gestore
Enti coinvolti	
Condizione Ambientale n. 9	
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Progettazione esecutiva/fase esercizio/fine esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Siti Natura 2000– Vegetazione e Fauna
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato il piano di monitoraggio ambientale per le componenti vegetazione e Fauna che dovrà definire modalità, frequenze e durata dell'attività di monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva/fase esercizio/fine esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana-
Condizione Ambientale n. 10	
Macrofase	Corso d'opera
Fase	Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Verifica sezioni di scavo e volumi estratti

Oggetto della prescrizione	<p>Il proponente deve attenersi alle sezioni di coltivazioni presentate, con divieto di modificare il piano di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni, anche di tipo ambientale.</p> <p>Il proponente deve presentare con cadenza biennale un rapporto delle lavorazioni eseguite, corredato da idonee planimetrie e sezioni a scala adeguata da cui si possa evincere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree di cava; - i volumi scavati; - le sezioni e le aree scavate a confronto con le sezioni e le aree di progetto; - altezza, inclinazione delle pareti e superfici dei terrazzi a confronto con quelle di progetto; <p>localizzazione e dimensioni dei cumuli di materiali presenti nell'area.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale n. 11	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Inquinamento acustico – viabilità
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività, in merito all'incidenza del traffico veicolare indotto, dovranno essere concordati con il Comune e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 del Piano Cave sia per la viabilità esterna, sia per la viabilità interna.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune/Ente Proprietario delle strade

Condizione Ambientale n. 12	
Macrofase	Ante operam
fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> - dovrà essere presentato un Piano di manutenzione delle opere a verde di cui al progetto di recupero. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione; - prima dell'avvio dei lavori di recupero ambientale, il proponente dovrà inviare una relazione che illustri soluzioni alle eventuali interferenze esistenti tra l'esecuzione del progetto di recupero ambientale e la presenza dell'impianto di lavorazione;
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	-

Condizione Ambientale n. 13	
Macrofase	Coso d'opera
fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero ambientale

Oggetto della prescrizione	- I lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno avvenire contestualmente ai lavori di coltivazione; - il Proponente deve presentare con cadenza biennale un rapporto, corredato da planimetrie e foto, delle opere di recupero ambientale eseguite da cui si evinca lo stato di avanzamento dei lavori, rammentando ulteriormente che il completamento di tale intervento debba avvenire entro due anni dalla fine dell'attività estrattiva.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	-
Condizione Ambientale n. 14	
Macrofase	Coso d'opera
fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	- Per le attività di riempimento, ai sensi dell'articolo 23 delle NTA, potranno essere utilizzate esclusivamente terre e rocce da scavo nel rispetto delle previsioni di cui al DPR 120/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	-

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere tecnico specialistico ambientale n.48/2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 10 marzo 2021.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento, all'ARPA e all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e in ottemperanza al D.D.G. del 26 marzo 2020, n.195. L'Autorità Competente è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli enti interessati.

Articolo 5

Il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di efficacia del presente provvedimento conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art.29 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Resta valido quanto previsto dall'art.19 della L.R.n.127/80 e ss.mm.ii. in merito a quanto attiene la definizione e la esecuzione del progetto di recupero ambientale delle aree interessate dal piano di coltivazione.


Articolo 9

Ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – “Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS”, al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>. (Cod. Procedura n.216) e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21 sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro





Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice Procedura 216

Classifica: ME49 Cave1

Proponente: Ditta Margherita srl

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n.357/1997. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO: *“Progetto di Rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “Calafato-Margherita” sita nel territorio del Comune di Messina”.*

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 48 del 10/03/2021

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante *“Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”*, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

VISTO il D.P.R. del 13 06.2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*;

VISTA la L.r. 20 novembre 2015, n. 29 *“Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A. 21 febbraio 2005 *“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”*;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443, recante *“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno”* (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la Legge Regionale 09/12/1980, n. 127, recante *“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana”*;

VISTA la Legge Regionale 01/03/1995, n. 19, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava;*

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante *“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”*;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei *“Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”*;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A 9 agosto 2007. *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;

VISTA il Legge 26 ottobre 1995, n. 447: *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

VISTO il D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262, relativo all' *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”*;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e, contestualmente, sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vice presidente;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA l'istanza del proponente di *“richiesta di proroga temporale- Rinnovo senza modifiche piani volumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “Calafato-Margherita” sita in territorio del Comune di Messina”* del 13.11.2019, acquisita al prot. A.R.T.A. n. Prot. 74752 del 14/11/2019;

VISTA la Nota prot. 76299 del 21/11/2019, recante *“Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento”* dell'istruttoria da parte del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 76303 del 21/11/2019, con la quale il Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia ha trasmesso la pratica ME 49 Cave1 alla Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA l'autorizzazione emessa dal Competente Distretto Minerario di Catania, con provvedimento n°37 del 19/02/2003, con scadenza 01/10/2018;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

Sintesi non tecnica;

Relazione tecnica VIA – VINCA;

Tav. 1 Corografia;

Tav. 2 planimetria catastale;

Tav. 3 planimetria catastale stato attuale; Tav. 4 planimetria catastale stato finale; Tav.5 Sezioni A-B;

Tav.6 Sezioni C-D;

Tav.7 Sezioni E-F;

Tav 8 Planimetria recupero ambientale;

planimetria stato finale del progetto;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

autorizzato; avviso al pubblico;
dichiarazione professionisti;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Valore dell'opera;
copia bonifici oneri istruttori;
lettera affidamento incarico (art.36 L.R. 1/19);
copia autorizzazione originaria e di rinnovo;

RILEVATO che sono pervenute le seguenti Osservazioni/Pareri:

RILEVATO che la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, con nota prot. n. 8051 del 18.12.2019, *“accertato che l'area di disponibilità della cava è soggetta ai vincoli del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 compresi nel Paesaggio Locale 1, art. 21 “Stretto di Messina” contesti: 1g Paesaggio dei versanti collinari (fasce di rispetto fluviale, art. 142, lett. c; art. 134, lett. c) Livello di Tutela 2; 1m. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata Livello di Tutela 3, 1° Aree degradate o soggette a attività estrattiva- Area di recupero; ritenuto che i materiali estratti nella cava di che trattasi non rientrino tra quelli definiti “lapidei di pregio”, ai sensi della L.R. 127/80 e ss.mm. e ii.; considerato che la cava in esame è definita nel piano cave “area estrattiva di completamento” che i profili dei fronti di scavo, riportati nel progetto autorizzato con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2732/cc del 29/07/2003, non sono stati ancora raggiunti; considerato che l'attività di cava non può essere ulteriormente autorizzata e che contestualmente l'area di cava non può essere abbandonata nello stato di fatto in cui si trova, necessitando l'esecuzione obbligatoria di attività di riconfigurazione paesaggistica; ritenuto che occorre una soluzione volta al recupero delle aree compromesse dai lavori di estrazione dei materiali, in modo tale da ricostruire gli ecosistemi del paesaggio interessato; Tutto ciò premesso si chiede alla società concessionari di presentare a questo ufficio con progetto particolareggiato che definisca, lo stato di decreto e gli interventi previsti per il recupero ambientale e la riqualificazione sia delle aree interessate dalla coltivazione sia di quelle in disponibilità ove sono presenti macchinari e piste di servizio per l'attività estrattiva”;*

LETTE le Controdeduzioni e integrazioni del Proponente, pervenute con Nota acquisita al prot. A.R.T.A. n. 7025 del 05.02.2020 di seguito riportate: *“.....la Margherita s.r.l. ha presentato presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina progetto di rinnovo per la verifica della compatibilità paesaggistica della propria attività di cava, così come indicato in oggetto, in data 09/10/2019 (Allegato 1), con i relativi allegati e, in particolare, unitamente alle tavole denominate “T1” (Allegato 2) e “T8” (Allegato 3) e, successivamente, a seguito di confronto con i funzionari istruttori della medesima Soprintendenza, ha prodotto anche la tavola denominata “S3” con la quale si identificano, più in dettaglio, i vincoli paesaggistici ed i relativi degradi (Allegato 4). Successivamente, in data 13.11.2019, la Scrivente Società ha presentato all'Arta istanza per l'avvio del procedimento di rinnovo.....(Allegato 5). Alla presentazione e procedibilità di entrambe le suddette istanze ed all'ottenimento di provvedimenti amministrativi espresso al riguardo la Margherita s.r.l. deve ritenersi legittimata in forza di apposito provvedimento cautelare emesso dal T.A.R. di Catania che, infatti, con decreto n. 601/2018 reg. prov. Cau del 28.09.2018 prima e, con ordinanza n. 671/2018 reg. prov. cau del 30.10.2018 che si allega in copia unitamente al ricorso cautelare ivi richiamato (Allegati 6 e 7) poi, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del piano*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

paesaggistico impugnato proposta dalla Margherita s.r.l. “ ferme ovviamente restando le prescrizioni che, a tutela del paesaggio, le Pubbliche Amministrazioni volte alla relativa tutela, in ragione del concreto ed attuale stato dei luoghi, vorranno in seno a tale ulteriore procedimento impartire in vista della prosecuzione dell’attività estrattiva, correttamente temperando e bilanciando tutte le esigenze, sia pubbliche che private sottese”, così da consentire, appunto, previa valutazione compatibilità paesaggistica, l’avvio e la auspicata favorevole definizione del procedimento amministrativo volto all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione estrattiva della Società. Per come già dedotto davanti al T.A.R. di Catania, risulta del resto essere stato censurato in sede giudiziale (cfr. le sentenze 2558/2017 e 2559/2017 del T.A.R. di Palermo: Allegati 8 e 9) il trattamento deterioro dell’ultimo piano regionale cave siciliano (oltre poi dal piano paesaggistico messinese) in modo aprioristico riservato alle cave ricadenti in zone di rilievo ambientale senza consentire al riguardo alcuna previa valutazione di incidenza, disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, e, quindi, per quanto anche adesso di interesse, anche senza alcun accertamento di compatibilità di cui all’art. 146 del D.lgs. 152/2006, o comunque indipendentemente dal loro esito. Sulla scorta di tali sentenze del Giudice Amministrativo.....deve peraltro ritenersi che nessuna incidenza negativa ai fini dell’autorizzazione della cava in esame possa avere la circostanza che essa, nell’ultimo Piano Cave Siciliano di cui al D.P.R.S. 3/02/2016, ricada in Area di Completamento denominata ME012. Ed infatti, la cava in questione risulta ricadere in Area di Completamento appunto solo perché interessata da vincolo ma le suddette sentenze del T.A.R. di Palermo hanno consentito di superare la preclusione al proseguimento dell’attività estrattiva al riguardo in tali aree originariamente contenuta nel citato Piano che, pertanto, è sostanzialmente divenuto per tale parte inapplicabile per cui le aree estrattive pur di completamento come quella della Margherita s.r.l. legittimamente possono allo stato essere autorizzate non solo ai fini del loro recupero ambientale ma in via ordinaria. In data 22/01/2002 la Scrivente Società ha poi anche presentato alla Soprintendenza di Messina una nota integrativa, che si allega in copia (Allegato 10), con cui venivano chiarite alcune situazioni del sito oggetto dell’istanza, con relazione tecnica giustificativa, in particolare, della presenza di un impianto di produzione di inerti classificato gestito però da altra Società, così come richiesto a seguito di ulteriori tecnici con i funzionari istruttori della medesima Soprintendenza. Sempre i data 22./01/2020, la deducente Margherita S.r.l. ha inoltre presentato, anche ai sensi del D.A. 3401 del 19 luglio 2017, richiesta di accertamento di inesistenza dei vincoli boschivi sul sito in questione, con a supporto allegata apposita relazione agronomica (Allegati 11 e 12) secondo cui, in particolare, non sussistono per nulla i requisiti per la classificazione di aree boscate, con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs. 3/04/2018 n. 34, nonché alle definizioni normative regionali in relazione alla specifica definizione di “macchia mediterranea”, e l’attività procedura di verifica della dedotta errata perimetrazione boschiva che riguarda la società non risulta ancora essersi definita. Stando allora a quanto sopra esposto, la Scrivente società ritiene a ben osservare di avere in realtà totalmente già evaso le richieste di cui alla pervenuta nota prot. n. 0008051 del 18/12/2019 della Soprintendenza di Messina che comunque adesso si riscontra anche ribadendo, sulla scorta dei citati elaborati, quanto già espresso nella documentazione presentata e rappresentando e precisando comunque ulteriormente anche quanto segue. La coltivazione mineraria delle sabbie e ghiaie presenti nella cava in oggetto è stata sinora svolta secondo il metodo di coltivazione per estrazione da un fronte unico e inclinato. Tuttavia, il progetto di rinnovo presentato prevede invece la coltivazione dall’alto verso il basso, secondo il metodo di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

coltivazione per fette orizzontali discendenti, con costituzione di gradini aventi altezza massima di 8 m e pedata non inferiore a 5 m, con un'inclinazione tale del fronte (massima 37 gradi) in modo da evitare pericoli di smottamento (v. anche Elaborati progettuali – tavole da T1 a T8). La soluzione progettuale proposta nel rinnovo, sostanzialmente diversa da quella relativa la precedente autorizzazione è funzionale e necessaria al futuro recupero delle aree di cava al termine della coltivazione. Tale soluzione progettuale, infatti, riduce sensibilmente i volumi ancora estraibili di scavo, con la necessità, addirittura, di riportare una parte del cappellaccio della cava e di terre e rocce di scavo in corrispondenza dei fronti già scavati in virtù della precedente autorizzazione caratterizzati da maggio inclinazione. Invero, gli inevitabili vantaggi sono: maggiore sicurezza dei pendii, caratterizzati ora da una minore inclinazione complessiva, grazie all'interruzione del "fronte unico" in conseguenza dell'inserimento di diverse "rasole" intervallate a quota di 8 metri una dall'altra; ottimizzazione dell'aspetto scenico e sensibile riduzione dell'impatto ambientale, grazie alla minor inclinazione generale dei pendii finali e il migliorato raccordo tra i pendii di coltivazione e l'area circostante; in particolare, l'area di effettiva coltivazione si riduce da circa 183.00 m² (progetto precedente) agli attuali 149.00 m²; semplificazione degli interventi di recupero ambientale, da effettuarsi man mano che si completano aree secondo la conformazione definitiva, da effettuarsi lungo le rasole e i pendii finali con le classiche metodiche dell'ingegneria naturalistica; inoltre, potendo operare su tratti orizzontali (rasole), si migliorerà anche la copertura vegetale conclusiva. Pertanto, sulla scorta delle caratteristiche generali della zona sulla quale insiste la cava, si giustifica un intervento di riqualificazione vegetazionale, con il quale s'intende affrontare specificatamente l'aspetto ambientale-paesaggistico, secondo le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica. L'intervento previsto verrà quindi effettuato attraverso un recupero di tipo agro-ambientale, costituito da una serie di operazioni volte a ricomporre e riqualificare lo scenario. In tal senso, è fondamentale che la scelta della specie sia fatta in funzione della vegetazione potenziale del sito in cui si opera. Infatti, si è prevista la piantumazione sparsa di noce, castagno, roverella, olivo, terebinto, olivastro e ficodindia, uniformandosi così alle caratteristiche vegetazionali delle zone circostanti. Tali essenze saranno maggiormente concentrate in corrispondenza della fascia lungo la strada a nord, al fine di costituire una quinta di riduzione visuale dell'area dalla collina di fronte, l'unica caratterizzata da maggiore visibilità dell'area. Tali interventi saranno quindi avviati durante il corso dell'attività estrattiva, completando le aree già completate dal punto di vista estrattivo. Inoltre, l'intera area sarà interessata dalla piantumazione di essenze simili a quelle spontanee già presenti nei dintorni, completando la copertura in maniera da rendere a fine lavori l'area non distinguibile da quelle circostanti. A tal fine si prevede l'adozione di uno dei metodi più usati nell'ingegneria naturalistica, ovvero spargimento mediante macchina idroseminatrice di una miscela composta in prevalenza da sementi, collanti, concimanti e acqua. Nel mezzo meccanico vengono miscelati i vari componenti che vengono quindi spruzzati sulle superfici da inerbire mediante pompe e ugelli con pressione adeguata. Al fin di favore la semina si prevede di utilizzare un miscuglio di sementi, selezionando espressamente varietà autoctone, utili all'inerbimento.

Pertanto, le pareti della cava così regolarizzate saranno stabili ed integralmente restituite all'ambiente già nel corso di pochi mesi, garantendo inoltre un'ottima mitigazione dell'impatto scenico dell'area di cave nel suo complesso rispetto tutti punti dai quali essa



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

potrà essere eventualmente visibile.

In particolare, le opere di recupero ambientale prevedranno il rinverdimento dell'area di progetto con specie erbacee, arbustive ed arboree autocoatne e compatibili con quanto previsto dal formulario di Natura 2000 relativo alla ZPS ITA 030042 "Monti Perotira, Dorsale Curcuraci Antennamare e Area Marina dello Stretto" v. Elaborato T8 – planimetria recupero ambientale).

VISTA la nota acquisita al prot. n. 10293 del 22.02.2021, con la quale la Città Metropolitana ha trasmesso il parere prot. n. 715 del 16.02.2021, reso ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.A. del 30.03.2007, quale Ente gestore della riserva naturale orientata "Laguna di Capo Peloro", che interessa il SIC ITA 030008, nonché la ZPS ITA 030042;

VISTO che la Città Metropolitana, quale Ente gestore, ha espresso parere "favorevole alla proroga temporale, del progetto di che trattasi limitatamente all'area non interessata dall'habitat prioritario 6220 del Sito Natura 2000 "ZPS – ITA -030042";

VISTO il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del 23.03.2020, acquisito al prot. n. 17127 del 30.03.2020 il quale, ai fini del vincolo idrogeologico, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

VISTO il P.I.I. di questa CTS n. 20 del 15.04.2020, con il quale sono state rilevate le seguenti criticità che si ritiene opportuno anche per comodità espositiva riportare qui di seguito:

1. Si chiede di adeguare la documentazione progettuale ai contenuti delle NTA al Piano Cave e, precisamente, all'art. 32. A tal fine il proponente dovrà produrre: g) relazione di progetto di coltivazione; h) relazione geologica e geotecnica; i) relazione del progetto di recupero ambientale da porre in essere contestualmente all'attività estrattiva; nella relazione del progetto di recupero dovrà essere illustrato il programma di rimozione dell'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l. e in generale di tutti gli impianti di lavorazione e di servizio che ricadono all'interno del perimetro di cava, una volta terminata l'attività estrattiva; relazione economico finanziaria;

2. cartografia di cui all'art. 32 delle NTA e cartografia di dettaglio ivi indicata (carta dei vincoli ecc.); autorizzazioni e provvedimenti amministrativi/urbanistici di opere/pertinenze, impianti di lavorazione a servizio della cava;

3. tutti gli elaborati progettuali, costituenti parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania Reg. n. 37/2003;

4. autorizzazioni e provvedimenti amministrativi/urbanistici dell'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l.;

5. contratti accordi ecc di lavorazione conto terzi stipulati dalla Magnolia s.r.l. e quantità di materiale annuo trattato dall'impianto;

6. si chiede di fornire maggiori dettagli, anche descrittivi riguardo alla presenza, in area prospiciente la cava, di un locale denominato "uffici", di un deposito e due vasche;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

7. piano di rinaturalizzazione e monitoraggio del sito per almeno 5 anni successivi alla rinaturalizzazione;

8. non risulta prestata la fideiussione prevista dall'art. 19 della L.R. 09/12/1980, n. 127;

9. devono essere forniti i calcoli di stabilità dei fronti di scavo, progettati con inclinazione di 37°, con evidenza dell'impossibilità di smottamento verso le zone di valle, allo scopo di proteggere tali aree da possibili invasioni di materiali provenienti da monte.

10. deve essere fornita una planimetria idraulica del sito con evidenza delle opere ritenute necessarie per la corretta gestione e l'allontanamento delle acque meteoriche.

11. l'area di progetto ricade nel Paesaggio Locale 1 – “Stretto di Messina”. Il Piano precisa che nell'unità di Paesaggio Locale 1 devono essere perseguiti obiettivi di qualità paesaggistica orientati: “ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell'insediamento costiero; a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi, percorsi panoramici, aree boschive); Parte dell'area di cava ricade in aree soggette a Livello di tutela 2 (1g), in cui “non è consentito realizzare cave”; L'area di cava ricade anche in parte in zona di Livello tutela 3 (1m). Anche in queste aree “non è consentito realizzare cave”. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Proponente un ulteriore approfondimento nel SIA, al fine di valutare la corenza del progetto proposto con il Piano Paesaggistico;

12. non risulta prodotta la carta dei vincoli;

13. non risultano agli atti di questa Commissione il Parere della Soprintendenza, alla luce anche delle integrazioni prodotte dalla ditta;

14. si chiede di produrre lo Stralcio del Piano Regolatore vigente;

15. si chiede di produrre la Cartografia della rete ecologica visualizzabile sul Geoportale Regione Siciliana;

16. è necessario integrare il SIA, valutando la conformità del progetto al Piano di Tutela delle Acque;

17. è necessario integrare, il SIA valutando la conformità del progetto alla Carta Forestale Regionale;

18. non appare sufficientemente indagata le “Alternative di progetto”. Tenuto conto infatti della particolare sensibilità dell'area di intervento, si chiede di esaminare in dettagliatamente questo argomento;

19. non è sufficientemente esaminata l'alternativa zero (effetti della non-realizzazione dell'intervento);



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

20. tenuto conto della presenza di numerose attività limitrofe all'area di cava e della particolare sensibilità ambientale dell'area, si chiede di approfondire nello studio di impatto ambientale anche l'effetto cumulo; non risulta prodotta una planimetria in cui si evidenzia la zona di accumulo dei materiali in attesa di cessione o vendita e i presidi per evitare o limitare la dispersione di polveri;

21. dall'esame delle tavole di progetto v'è evidenza di un'area di "cumulo" nell'area prospiciente l'impianto di frantumazione: si chiedono chiarimenti in proposito se trattasi di zona di accumulo dei materiali provenienti dalla coltivazione della cava Margherita s.r.l. o di altre cave (specificando all'uopo qualità, quantità dei materiali e provenienze) e quali siano gli eventuali presidi ambientali all'uopo adottati, volto a limitare la dispersione di polveri;

22. le componenti ambientali esaminate nel SIA sono atmosfera; ambiente idrico, suolo, sottosuolo, paesaggio, economia e gestione; si chiede di integrare il SIA esaminando anche la componente salute;

23. si chiede di fornire specifiche indicazioni in merito al sistema di abbattimento delle polveri mediante bagnatura identificate nello SIA, precisando la quantità ed alla provenienza dell'acqua, le modalità di scarico delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri e acque nere derivanti dalle strutture accessorie;

24. si chiede di produrre uno specifico studio circa gli incidenza del traffico indotto dall'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l.;

25. si chiede di produrre una relazione, correlata dai relativi disegni esplicativi sui sistemi di sistemi di captazione e convogliamento delle acque piovane;

26. dovrà essere prodotto il Piano di gestione dei rifiuti da estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30/05/2008, n. 117, trattamento ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., gestione come sottoprodotto, utilizzo degli stessi nell'area di cava per riempimenti o altro degli eventuali rifiuti di estrazione (RAE) prodotti dalla coltivazione della cava e/o dal ciclo di lavorazione, anche con riferimento alla eventuale produzione di limi di decantazione derivanti dal lavaggio degli inerti;

27. dalla documentazione esaminata non risulta alcuna quantificazione dei materiali che verranno riutilizzati per il recupero ambientale o l'adozione di alcuno degli strumenti autorizzatori previsti dal D.P.R. 120/2017;

28. dovrà essere effettuato lo Studio di Incidenza anche al Sito della Rete Natura 2000 ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" distante circa 700 m dal progetto di rinnovo della cava. Lo Studio di Incidenza dovrà essere predisposto tenendo conto del Formulario standard aggiornato al 12/2019, reperibile sul sito del MATTM (ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2019/);

29. nello Studio di Incidenza dovrà essere prodotta la carta degli habitat a scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000. Si dovrà inoltre provvedere ad effettuare una



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

caratterizzazione faunistica e floristica di area vasta e delle aree di completamento della cava, al fine di poter, più approfonditamente, valutare gli effetti dei lavori di estrazione con la coerenza e gli obiettivi di tutela della rete Natura 2000 con le specie animali e habitat;

30. lo studio di incidenza dovrà fornire specifiche integrazioni sui potenziali effetti delle lavorazioni sulla avifauna e sul fenomeno delle migrazioni, essendo il sito posto tra le più importanti rotte migratorie d'Europa ed individuare eventuali effetti mitigativi su alcune delle lavorazioni più impattanti.

31. non risulta prodotto il piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti atmosfera, rumore, vegetazione, sia per la fase ante operam – con caratterizzazione della situazione riscontrata prima dell'avvio delle attività – sia per le attività di esercizio della cava che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire in accordo con ARPA durata, modalità delle attività di monitoraggio, e la frequenza di restituzione dei dati;

32. non risulta agli atti di questa Commissione il parere della Provincia di Messina come previsto dal Decreto A.R.T.A. 30/03/2007;

33. non risulta agli atti di questa Commissione l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 2, comma 2, Lettera B- Documentazione - del Decreto A.R.T.A. 30/03/2007;

VISTO il parere del Comune di Messina del 13.06.2020, acquisito al prot. n. 34322 del 19.06.2020, reso ai fini urbanistici e ai fini della compatibilità del progetto proposto con lo strumento urbanistico, nel quale si afferma che l'attività "...ricade in area a destinazione El verde agricolo ..." e risulta gravata dai seguenti vincoli : "in parte dai vincoli 1, 2 e 3 del Piano Paesaggistico ambito 9 approvato con Decreto Assessoriale n. 6682 del 29.12.2016 " e dalla "ZPS codice ITA030042";

VISTO il parere della Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali del 22.06.2020, acquisito in pari data al prot. n. 34792, nel quale "considerato che la cava in esame è definita nel piano cave "area estrattiva di completamento" che i profili dei fronti di scavo riportati nel progetto autorizzato con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2732/cc del 29/07/2003, non sono stati ancora raggiunti; considerato che l'attività di cava non può essere ulteriormente autorizzata e che contestualmente l'area di cava non può essere abbandonata nello stato di fatto in cui si trova, necessitando l'esecuzione obbligatoria di attività di riconfigurazione paesaggistica; ritenuto che i fronti di scavo delle aree oggetto di coltivazione, nella loro attuale consistenza richiedono una rimodellazione finalizzata a creare un efficace raccordo morfologico con le aree circostanti, concorrendo ad una soluzione volta al recupero delle aree compromesse dei lavori di estrazione dei materiali, in modo tale da ricostruire gli ecosistemi del paesaggio interessato: per quanto sopra specificato, questa Soprintendenza: esprime pare di assenso alle opere e ai lavori così come rappresentati negli elaborati progettuali comprensivi del recupero ambientale, alle seguenti condizioni.....";

VISTA la nota prot. n 34843 del 22.06.2020, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

idrografico della Sicilia ha chiesto alla ditta di integrare la documentazione depositata;

VISTA la nota prot. n. 36194 del 29.06.2020, con la quale la Ditta ha trasmesso la seguente documentazione:

- Relazione progetto di coltivazione;
- Relazione geologica;
- Carta Geologica;
- Sezioni Geologiche;
- Relazione Geotecnica;
- Progetto di Recupero Ambientale;
- Relazione economico finanziaria;
- Piano di gestione dei rifiuti;
- Corografia;
- Controdeduzioni al PII;

VISTA la nota prot. n. 36334 del 29.06.2020, con la quale l'Assessorato Energia Servizio 6, ha chiesto alla ditta di integrare la documentazione presentata;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 30.06.2020, nella quale si è preso atto che *“ad oggi non è pervenuta l'approvazione del progetto di massima e fattibilità di recupero ambientale da parte del Comune di Messina, e il parere dell'Autorità di Bacino e pertanto si sollecitano le suddette Amministrazioni ad esprimere nel più breve tempo possibile il parere di competenza, a seguito delle integrazioni prodotte dalla Ditta Margherita s.r.l., con esplicita esigenza del Distretto Minerario di Catania di acquisire i pareri necessari per l'istruttoria prevista dalla Legge 127/80.”*;

VISTO altresì che la predetta conferenza di servizi si è conclusa con la concessione di un ulteriore termine in favore della proponente utile al fine di predisporre le integrazioni chieste dalla CTS e per trasmettere la documentazione integrativa chiesta dal Distretto Minerario e dell'Autorità di Bacino;

VISTA la nota prot. n.43296 del 28.07.2020, con la quale la Ditta ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Provvedimento DD2020_6337;
- Integrazione 4 progetto di recupero ambientale;
- Rapporto istruttorio;
- T1 Corografia;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- T2 Catastale;
- T3 Recupero fase attuale;
- T4 Recupero fase intermedia;
- T5 Recupero fase finale;
- T6 Sezioni 1;
- T7 Sezioni 2
- T8 Recupero ambientale;

VISTA la nota prot. n. 43764 del 29.07.2020, con il quale è stato acquisito il parere favorevole alla coltivazione della cava da parte del Servizio Geologico e Geofisico dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - ;

VISTA la nota prot. 44716 del 03.08.2020, con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa che si illustrerà nel prosieguo del presente parere tra cui anche:

- Lo Studio Idrologico – Idraulico e di Compatibilità idraulica;
- La Relazione VINCA;
- Il Piano di Monitoraggio;

VISTA la nota prot. n 13613 del 13.10.2020, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto idrografico della Sicilia ha chiesto alla ditta ulteriori approfondimenti ed integrazione di documenti;

VISTA la nota prot. n 68582 del 20.11.2020, con la quale la Ditta, in riscontro alla nota dell'Autorità di Bacino del. 13.10.2020 prot. n. 13613, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Int 9/bis – Studio IdrologicoIdraulico e di Compatibilità Idraulica;
- Elaborato grafico T4/ter – Planimetria – Stato intermedio;
- Elaborato grafico T5/ter – Planimetria – Stato finale;
- Elaborato grafico T8/ter – Planimetria – Recupero ambientale.

1 – UBICAZIONE DEL PROGETTO e QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La Società Margherita S.r.l., con sede legale in Contrada Fortino – Villaggio Pace - Messina, P. IVA. 00145270831, è esercente di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Calafato – Margherita”, sita in territorio del Comune di Messina, in Contrada Calafato.

La cava in questione è identificata con la sigla ME012, come si evince dal D.P 03.02.2016, con il quale sono stati approvati i “Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Lapidei di Pregio” e rientra in area estrattiva di completamento del Piano Cave,

RILEVATO che, come già evidenziato da questa CTS, nel P.I.I. n. 20 del 15.04.2020, il Piano CAVE dedica una specifica disposizione per le aree di completamento ricadenti fuori dalle aree sottoposte a vincoli ambientali. La norma, che si ritiene utile riportare, prevedeva infatti che *“Per le aree di completamento ricadenti fuori dalle aree sottoposte a vincoli ambientali (a distanza tale da non interferire con aree ZPS, SIC e IBA) e paesaggistici, previa verifica di assoggettabilità alle procedure di compatibilità ambientale e/o espressione del parere di compatibilità ambientale secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora il programma di coltivazione precedentemente autorizzato non fosse stato completato nel periodo concesso, il titolare, potrà richiedere il rinnovo dell’autorizzazione, previa istruttoria del distretto minerario competente”*.

Detta disposizione diviene rilevante nel presente parere in quanto la cava in esame, come si avrà modo anche di approfondire nell’apposito paragrafo cui si rinvia, si trova proprio all’interno di un sito di rilievo ambientale. La cava, infatti, ricade nell’ambito del sito Natura 2000, ZPS (Zona di protezione speciale cod. ITA 030042 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto”).

Pertanto, *prima facie*, sembrerebbe che la disposizione citata del Piano CAVE non comprenda la fattispecie in esame e che pertanto il rinnovo di un’attività estrattiva in area di completamento, ricadente in aree sottoposta a vincoli ambientali, sia precluso.

Tuttavia, si rileva che, con sentenza n. 2559/17, pubblicata il 13/11/2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. III ha annullato la disposizione citata di cui all’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio limitatamente alle aree coincidenti con i siti di rilievo ambientale (SIC, ZPS, IBA), nei quali insistono cave per l'estrazione di materiale non di pregio, per le quali era precluso il rinnovo o l'ampliamento dell'attività estrattiva senza la necessaria previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8/9/1997, n. 357 come richiamato dall'art. 1 della L.R. 8/5/2007, n. 13.

In ragione della sentenza sopra citata, questa CTS nel PII n. 20/2020 ha chiesto alla proponente di attivare specifica valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che la cava è provvista di autorizzazione originaria n. 37/87 del 09/12/1987, rilasciata dall’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania, con scadenza il 08/12/2002, e successivamente rinnovata con autorizzazione n. 37/03 del 01/10/2003 per una durata di 15 anni.

CONSIDERATO che la società chiede il rinnovo dell’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva di materiale di sabbia e ghiaia, in forma di tout venant di cava, per la produzione di inerti classificati, necessari per la produzione di malte, calcestruzzi cementizi e conglomerati bituminosi in successive e distinte lavorazioni.

L’istanza è motivata dall’esercente in ragione del mancato completamento del progetto di coltivazione originario a causa della crisi economica che ha coinvolto il mercato delle materie prime.

CONSIDERATO che dall’esame della relazione economico-finanziaria, prodotta dalla



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

proponente ad integrazione della documentazione in atti, così come richiesto da questa CTS nel PII n 20/2020, - criticità n. 1 - prevista dall'art. 32 delle NTA al Piano Cave, risulta che il progetto sia coerente con i fabbisogni del mercato, il quale come afferma la proponente, sta evidenziando dei segnali di ripresa. La cava in questione risponde alla domanda di inerti da cava, per la produzione di calcestruzzi per l'edilizia civile ma soprattutto per il rifacimento delle strade e per l'esecuzione di grandi opere marittime già avviate nella città di Messina e per la fornitura agli impianti di trasformazione della zona di Messina e dei relativi dintorni.

CONSIDERATO che la cava in esame è situata nella Sicilia orientale, in Provincia di Messina, nel territorio del Comune di Messina.

L'area di cava si colloca a nord del centro abitato di Messina ed è situata in corrispondenza delle seguenti coordinate geografiche: Lat. 38° 14' 59" N; Long. 15° 34' 31" E.

A detta area si giunge percorrendo dal centro abitato di Messina la strada Panoramica dello Stretto in direzione nord, oltrepassando la Contrada Fortino sino allo svincolo "Torrente Guardia"; quindi si percorre a sinistra la Via Torrente Curcuraci - Guardia per circa 1.300 m, in direzione della Frazione di Curcuraci. Sulla sinistra della strada si giunge all'ingresso dell'area di cava in questione. Il terreno di cava si pone a quota compresa approssimativamente fra 150 e 250 m s.l.m.

Dal punto di vista catastale, l'area autorizzata per la quale si chiede il rinnovo ricade nelle particelle nn. 50 – 51/a – 55 – 56 – 57 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 111 – 112 – 113– 142 – 145 – 146 – 412 – 413 – 114 – 115 – 116 – 117 – 128 – 129 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 143 – 402 – 403 – 404 – 414 – 418 del F. 61 del N.C.T. del Comune di Messina, nonché le particelle catastali nn. 93 – 94 – 95 – 315 del F. 60 del N.C.T. del Comune di Messina, con una superficie complessiva di 21.21.93 ha, corrispondente a 212.193 metri quadrati.

La cava in oggetto si colloca in una zona agricola, non coltivata. In prossimità della cava in esame si trova:

- un'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (collocata precisamente a sud);
- un impianto di frantumazione, sito nell'ambito della stessa area, gestito da una differente società;
- due impianti di calcestruzzi cementizi (a sud e sud-ovest);
- un impianto di conglomerati bituminosi (a sud).

CONSIDERATO che dal punto di vista geologico, come emerge dalla relazione integrativa geologica depositata in ottemperanza al PII n. 20/2020 -criticità n. 1 - l'area ove è sita la cava si colloca nell'ambito dei Monti Peloritani, che costituiscono la catena situata all'estremità Nord orientale della Sicilia.

I Monti Peloritani si sviluppano lungo un allineamento Nord Est – Sud Ovest da Capo Peloro fino al bacino dell'Alcantara.

L'area in questione è caratterizzata da una morfologia blanda per la prevalenza dei terreni di natura sabbiosa, da un susseguirsi di rilievi collinari dai profili arrotondati, con altitudine variabile tra 145 m e 250 m s.l.m. *“..Il reticolo idrografico presente nell'intorno dell'area esaminata è ben sviluppato e ramificato, mentre il bacino idrografico è alquanto modesto. Le fiumare presenti sono asciutte durante tutto il periodo dell'anno, fatta eccezione dei periodi in cui si verificano piogge particolarmente intense.”*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il materiale ancora estraibile secondo le nuove previsioni progettuali di completamento, è pari a circa 1.223.710 m³, comprensivo di un volume di cappellaccio residuo di circa 19.200 m³ (superficie di circa 24.000 m² per un'altezza media di circa 0,8 m).

CONSIDERATO che in sede di PII questa CTS – criticità n. 1 - ha sollevato diverse criticità concernenti la carenza della documentazione progettuale di cui all'art. 32 delle NTA al Piano Cave ed ha chiesto ulteriori chiarimenti circa le autorizzazioni relative all'impianto di prima lavorazione e della presenza di eventuali pertinenze di cava.

Si riportano qui di seguito le criticità sollevate afferenti il quadro di riferimento progettuale (criticità dalla 1 alla 6) che il proponente ha riscontrato come emerge nel prosieguo del presente parere:

- 1. Si chiede di adeguare la documentazione progettuale ai contenuti delle NTA al Piano Cave e, precisamente, all'art. 32. A tal fine il proponente dovrà produrre: g) relazione di progetto di coltivazione; h) relazione geologica e geotecnica; i) relazione del progetto di recupero ambientale da porre in essere contestualmente all'attività estrattiva; nella relazione del progetto di recupero dovrà essere illustrato il programma di rimozione dell'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l. e in generale di tutti gli impianti di lavorazione e di servizio che ricadono all'interno del perimetro di cava, una volta terminata l'attività estrattiva; relazione economico finanziaria;*
- 2. cartografia di cui all'art. 32 delle NTA e cartografia di dettaglio ivi indicata (carta dei vincoli ecc.); autorizzazioni e provvedimenti amministrativi/urbanistici di opere/pertinenze, impianti di lavorazione a servizio della cava;*
- 3. tutti gli elaborati progettuali, costituenti parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania Reg. n. 37/2003;*
- 4. autorizzazioni e provvedimenti amministrativi/ urbanistici dell'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l.;*
- 5. contratti accordi ecc di lavorazione conto terzi stipulati dalla Magnolia s.r.l. e quantità di materiale annuo trattato dall'impianto;*
- 6. si chiede di fornire maggiori dettagli, anche descrittivi riguardo alla presenza, in area prospiciente la cava, di un locale denominato "uffici", di un deposito e due vasche;*

CONSIDERATO che in merito al progetto di coltivazione il proponente afferma nella relazione di coltivazione che l'esecuzione del progetto non comporti la produzione di sfridi di coltivazione, a parte il cappellaccio terroso, da riutilizzare interamente per le opere di recupero ambientale (sul punto si rinvia all'esame che si farà del "Progetto di recupero ambientale" e al "Piano dei rifiuti da estrazione"). La porzione di cappellaccio terroso dell'attività estrattiva precedente, afferma il proponente, è già stata accantonata nell'area est della cava, per un volume di circa 24.000 m³.

Tenuto conto che il quantitativo estratto ammonta a circa 255 m³/giorno, che l'attività si svolgerà mediamente per 320 giorni/anno, la ditta otterrà una produzione annuale pari a circa 81.600 m³/anno.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che a differenza del precedente progetto di coltivazione, il quale prevedeva un unico fronte di scavo inclinato, l'attuale progetto prevede la realizzazione di una serie di gradini di altezza pari ad 8 m e pedata di 5 m. Il riempimento del vuoto di cava, afferma il proponente, *“verrà eseguito con l'apporto di materiale così come previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano Cave, ovvero “terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie”. Esso, quindi, corrisponde alle terre e rocce di scavo provenienti da cantieri esterni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 13/06/2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. In particolare, tale materiale verrà collocato secondo strati successivi di circa 50 cm, nonché debitamente compattato con il passaggio ripetuto degli stessi mezzi d'opera utilizzati in cava (escavatore cingolato o pala meccanica gommata), per cui, grazie al loro peso, si otterrà l'adeguata compattazione e consolidazione del riporto. Gli strati verranno quindi sovrapposti sino all'ottenimento dei gradini alle specifiche quote previste dalle tavole grafiche progettuali, raccordandosi lateralmente ai gradini di coltivazione del giacimento dove questo invece dovrà essere ancora estratto in avanzamento. Per la verifica della stabilità dell'area di riporto si rimanda alla Relazione geotecnica – Int3. Complessivamente, il volume di terre e rocce di scavo che sarà possibile utilizzare per il riempimento ammonta a 125.880 m³, come rilevabile dal Progetto di recupero ambientale (v. Relazione Int4).”*

CONSIDERATO altresì che per la realizzazione degli interventi, una volta completata la sistemazione delle terrazze, il proponente procederà *“al riporto di uno strato di terreno tra 30 e 70 cm di spessore (in funzione dell'eventuale correzione di piccoli dislivelli per favorire l'attecchimento, con uno spessore medio stimato in 50 cm). Quindi, tenuto conto che la superficie interessata dall'intervento di recupero è complessivamente pari a circa 177.000 m² e, considerato uno spessore medio di 0,50 m, si dovrà approntare un volume di terreno globalmente pari a 88.500 m³.”*

Parte del terreno sarà costituito dal cappellaccio terroso accantonato nel corso dell'attività estrattiva, pari a circa 24.000 m³ già accantonati nella zona est della cava ai quali vanno aggiunti circa 19.200 m³ ancora da recuperare in corrispondenza della zona ovest della cava, per complessivi 43.200 m³ (v. Relazione di progetto di coltivazione – Int1). Inoltre, la modifica tecnica rispetto il progetto precedentemente assentito, che prevedeva originariamente uno sviluppo a fronte di cava unico, è superata dalla nuova soluzione di gradonatura, a tutto vantaggio della configurazione morfologica meno accentuata e della migliore stabilità complessiva dell'area. Questa previsione comporta che, nella zona nord-ovest della cava, in corrispondenza dei gradini inferiori, occorra integrare con materiale di riempimento il fronte generale di cava, come rilevabile dalle sezioni geominerarie, in particolare quelle da A-A a C-C (v. Tavole T6 e T7 – Sezioni geominerarie – Scala 1:1.000). Il volume è pari complessivamente a circa 80.580 m³ (v. relazione di progetto di coltivazione – Int1). Pertanto, il volume di materiale terroso complessivamente necessario all'esecuzione degli interventi di recupero ambientale è dato dalla somma dei volumi di ricoprimento per l'attecchimento vegetale (88.500 m³) e di quello necessario al ripristino morfologico dell'area (80.580 m³), al quale vanno sottratti le quantità di terreno già disponibile in cava, già valutato pari a 43.200 m³. Ne segue un volume necessario all'esecuzione degli interventi previsti (Vr) pari a: Vr = 88.500 m³ + 80.580 m³ - 43.200 m³ = 125.880 m³



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tale quantitativo verrà reso disponibile attraverso l'acquisizione in cava di terre e rocce di scavo provenienti da cantieri e sbancamenti del comprensorio messinese, così come previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano Cave, ovvero qualificato come "terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie". Esso, quindi, corrisponde alle terre e rocce di scavo provenienti da cantieri esterni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 13/06/2017, n. 120, recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Pertanto, ai sensi del citato decreto, si procederà con l'acquisizione di tale materiale, secondo le seguenti modalità:

- *che il produttore delle terre e rocce di scavo (del cantiere esterno alla cava) predisponga lo specifico piano di riutilizzo, indicando come destinazione finale la cava in esame e facendo riferimento alle procedure di riempimento e modellamento indicate nel presente progetto di recupero ambientale;*
- *che il produttore delle terre e rocce di scavo esegua i test di cessione necessari all'accettazione delle terre e rocce di scavo;*
- *che il produttore delle terre e rocce di scavo predisponga e consegni all' esercente della cava la documentazione di legge relativa al trasporto del citato materiale;*
- *che le terre e rocce da scavo in ingresso siano collocate in apposito deposito intermedio (v. allegato 1), situato all'interno dell'area di cava, debitamente delimitato e periodicamente inumidito attraverso un apposito impianto di bagnatura tramite irrigatori a spruzzo mobili, in attesa di definitiva collocazione secondo il piano di intervento precedentemente descritto (riempimento tra le sezioni A-A e C-C, nonché collocazione dello strato superiore terroso per le piantumazioni previste dal progetto di recupero ambientale). L'area indicata come deposito temporaneo ha una superficie di circa 9.000 m² e si colloca in una zona depressa e protetta dal resto della cava, tale da consentire l'accumulo di circa 36.000 m³ di materiale di riempimento. Questa zona è anche l'ultima prevista dagli interventi di coltivazione mineraria, per cui verrà definitivamente eliminata due anni prima della fine dei lavori di coltivazione, consentendo il completamento sottostante. Il materiale, in tale periodo, trattandosi delle fasi finali di recupero, verrà distribuito direttamente sulle aree di definitiva destinazione;".*

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione delle opere, l'area di cava è stata sostanzialmente suddivisa in due lotti. In particolare, l'area che sarà oggetto di coltivazione mineraria e dei previsti interventi di recupero ambientale ammonta a circa 149.000 m². Il primo dei due lotti (lotto 1 – ovest, v. Tavola 4 – Planimetria stato intermedio – scala 1:1.000), è quello nel quale si è proceduto all'estrazione nella fase finale della precedente autorizzazione e quello dal quale si ripartirà con il progetto di rinnovo. Ciò anche perché nella zona est sono già presenti alcuni cumuli del cappellaccio di copertura. L'attività estrattiva prevede dunque il completamento del lotto 1 – ovest, sino al completo raggiungimento della quota intermedia di 172 m s.l.m., comprendente l'avanzamento dei gradini di coltivazione dall'alto verso il basso. Il proponente prevede che di avviare gli interventi di recupero man mano che i gradini saranno completati partendo dai primi.

Una volta completati i lavori nel lotto 1 – ovest sino alla situazione intermedia individuata, il proponente avvierà i lavori di estrazione nel lotto 2 – est. Il lotto 2 – est (v. Tavola 4 – Planimetria stato intermedio – scala 1:1.000; v. Tavola 5 – Planimetria stato finale – scala



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

1:1.000), vedrà dapprima lo spostamento dei cumuli nel piazzale del lotto 1 – ovest e del contestuale utilizzo dei medesimi prodotti accantonati per il recupero ambientale del primo lotto, quindi si procederà alla coltivazione mineraria del citato lotto 2 – est, sino a compimento. Su tale lotto verrà avviata la coltivazione dei gradini dall’alto in basso previsti lungo il versante est, eseguendo i contestuali lavori di recupero ambientale dei primi gradini superiori, con completamento una volta giunti alla situazione finale di progetto.

CONSIDERATO che il proponente afferma nella relazione geotecnica, anch’essa prodotta ad integrazione e su richiesta di questa CTS nel PII 20/2020, che gli attuali fronti in lavorazione e quelli finali sono sufficientemente stabili.

VALUTATO che il proponente dovrà attenersi a quanto riportato nella relazione del progetto di coltivazione e nelle relazioni geologica e geotecnica, e dovrà rispettare le sezioni di coltivazione come presentate, con divieto di modificare il piano di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni, anche di tipo ambientale.

CONSIDERATO che relativamente agli impianti di lavorazione in sede di PII questa CTS ha chiesto approfondimenti sull’impianto di lavorazione onde verificare se detto impianto fosse a servizio esclusivo della cava del proponente e, se pertanto, dovesse essere definito quale cd. “pertinenza mineraria” (criticità 1-6).

Sul punto, il proponente, nelle controdeduzioni al PII n. 20/2020, afferma:

“La società Magnolia S.r.l., titolare dell’impianto in esame e dell’area in cui insiste, non possiede una propria cava di estrazione del materiale. Pertanto, i suoi obiettivi aziendali sono chiaramente rivolti alla produzione di inerti di cava classificati per conto terzi e/o provenienti da cave di terzi.

L’impianto in esame è costituito da strutture metalliche che supportano gli elementi costituenti l’impianto stesso, elementi rappresentati da: tramogge di carico del tout venant di cava, nastri trasportatori, macchine di frantumazione e selezione degli inerti, apparecchiature di lavaggio e recupero delle acque, silos di stoccaggio degli inerti classificati; questi ultimi risultano sollevati da terra per consentire il carico diretto degli autocarri per semplice caduta, tramite bocchette di erogazione controllata. Inoltre l’impianto è stato realizzato con strutture metalliche verniciate con una colorazione beige chiaro in sintonia con i colori naturali dei materiali presenti in zona.

L’impianto in esame fu realizzato nel 1997, con le seguenti autorizzazioni: D.A. n. 290/17 del 24/05/1997 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed oggi regolarmente autorizzato con procedimento Unico n. 15/2013 del 20/06/2013.

L’impianto in esame ricade in un’area che in un lontano passato è stata spianata e modificata e che, nell’ambito del Piano Paesaggistico di Messina, ricade attualmente in aree degradate (1o) o soggette ad attività estrattiva, nelle quali si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art. 20 per la categoria “aree di recupero”.

L’impianto in esame segue e seguirà un destino diversificato rispetto l’area di cava di cui in oggetto, per i seguenti motivi:

-l’impianto che, si ribadisce, è di proprietà differente dall’esercente della cava, ha ottenuto tutte le autorizzazioni urbanistiche e ambientali, per cui risponde ai criteri normativi che gli consentono di poter essere gestito indipendentemente dall’attività della cava confinante, in particolare senza limiti temporali come nel caso delle cave;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

-l'attività dell'impianto in esame era riferibile alla lavorazione del tout venant di cava in ingresso che per la quasi totalità proveniva dalla cava della Margherita S.r.l.; tuttavia, ciò risulta rappresentativo di una situazione storica specifica e temporanea, derivante dal contesto del mercato che, al momento, ha contratto la produzione da parte delle cave orbitanti attorno la città di Messina; pertanto, ciò non impedisce affatto che l'impianto sviluppi la propria attività in maniera del tutto indipendente dalla cava limitrofa, servendo da collettore per altre attività estrattive, anche più distanti, che non abbiano la possibilità di lavorare il tout venant di cava;

-l'impianto in esame riveste quindi un'importante funzione produttiva anche in ottica futura; infatti, risultando essenzialmente l'unico impianto di produzione di inerti classificati dell'abitato di Messina e degli immediati dintorni, costituirà un polo produttivo sicuramente importante anche dopo la cessazione della cava di cui in oggetto, anche per la potenziale e innovativa possibilità di ricevere terre e rocce di scavo, al fine di produrre inerti classificati da materiali di scarto, ai sensi del D.P.R. 13/06/2017, n. 120; ciò comporterà innegabili vantaggi ambientali, grazie alla potenziale riduzione di materiale vergine di cava, nonché economici e sociali, garantendo il mantenimento della forza lavoro attuale e del relativo indotto.

Per quanto sopra, si ritiene giustificata la presenza dell'impianto di produzione di inerti classificati della società Magnolia S.r.l., anche indipendentemente e successivamente all'attività estrattiva di cui in oggetto." La posizione estranea alla cava dell'impianto della Magnolia S.r.l. è stata quindi apprezzata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina la quale, nell'ambito delle valutazioni di carattere paesaggistico e ambientale che le competono, ha emesso il proprio parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva richiesta dal proponente senza porre condizioni in relazione al limitrofo impianto.

Per quanto sopra, si precisa che il richiesto "programma di rimozione dell'impianto di frantumazione della Magnolia s.r.l. e in generale di tutti gli impianti di lavorazione e di servizio che ricadono all'interno del perimetro di cava, una volta terminata l'attività estrattiva", non può essere elaborato in conseguenza della mancanza di titolo da parte del proponente. Infatti, si ribadisce la posizione di indipendenza progettuale e amministrativa della cava in oggetto rispetto il limitrofo impianto di classificazione degli inerti.

In generale, dunque, nell'area di cava non sono presenti "impianti di lavorazione e di servizio" che necessitano di essere rimossi alla scadenza dell'autorizzazione".

VALUTATO che, come evidenziato dal proponente l'impianto di lavorazione è a servizio della cava in esame ma che, allo stato, vista l'autonomia del titolo autorizzatorio dell'impianto da quello della cava e, in assenza di una specifica disposizione sul punto da parte delle NTA al Piano CAVE, non sia possibile qualificare l'impianto di lavorazione quale pertinenza mineraria tale da dover essere dismesso una volta cessata l'attività estrattiva;

VALUTATO tuttavia che l'impianto di lavorazione, come evidenziato dalla proponente, è comunque all'interno dell'area di cava e che, pertanto, il piano di recupero ambientale dovrà tenere conto della sussistenza di detto impianto e che, prima dell'avvio dei lavori il proponente inoltri una relazione che esamini le eventuali interferenze esistenti tra l'esecuzione del progetto di recupero ambientale e la presenza dell'impianto di lavorazione.

CONSIDERATO che per quanto concerne il **recupero ambientale**, la proponente, anche al fine rispettare le NTA al Piano Cave, che impongono come noto all'art. 32 di produrre la



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

relazione del progetto di recupero ambientale, come chiesto peraltro anche da questa CTS nel PII n. 20/20, ha depositato l'elaborato "4_Margherita_Progetto_recupero_ambientale".

CONSIDERATO che la proponente afferma che l'area di cava, alla fine della coltivazione, assumerà una morfologia a gradoni aventi altezza pari a 8 m, ampiezza di circa 5 m e con un angolo di inclinazione massima pari a 37°. *Tuttavia, la morfologia generale a conclusione dei lavori garantirà una migliore stabilità complessiva dei fronti e un ottimo reinserimento morfologico rispetto l'ambiente circostante, anche grazie al modellamento previsto, tale da seguire le curve di livello originarie e il raccordo quanto più naturale con le aree confinanti. Già nella fase più avanzata di coltivazione della cava, le aree sfruttate verranno sistemate a gradoni, procedendo dall'alto verso il basso, sui quali verranno messi a dimora gli impianti arborei previsti.....*

CONSIDERATO che la ditta prevede di effettuare un intervento di recupero ambientale con prevalente funzione di miglioramento paesaggistico e di rinaturazione, attraverso la messa a dimora di specie tipiche locali rilevate ai confini dell'area di cava e nelle immediate vicinanze durante le indagini di dettaglio eseguite. Tra queste la società indica:

- noce, roverella, castagno, olivo, olivastro e ficodindia; timo, rosmarino, erica, cisti; specie della Famiglia delle Compositae (*Cartharus lanutus*, *Cruprina*).
- specie della Famiglia delle *Chenopodiaceae* (quali *Salsola oppositifolia*, *Salsola agrigentina*, *Suaeda vera*, *Halimione portulacoides*);
- specie della Famiglia delle Graminacee, contrassegnata dalla dominanza di ampelodesma (*Ampelodesmos mauritanicus*), *Psoralea bituminosa*, *Dactylis hispanica*, *Elaeoselinum asclepium*, *Lathyrus articulatus*, nonché graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, rappresentanti l'Habitat 6220*, ciò in considerazione della sua presumibile presenza nell'area di cava prima dell'avvio dell'attività estrattiva originaria, atteso che l'area risulta sostanzialmente priva dell'originaria copertura che si intende riportare alle primitive condizioni;
- specie delle famiglia delle *Euphorbiaceae*, quali ad esempio *Ricinus communis*, *Euphorbia dendroides*, *E. characias*.

CONSIDERATO che il proponente afferma che l'area oggetto di coltivazione mineraria e dei previsti interventi di recupero ambientale ammonta a circa 149.000m².

Il primo dei due lotti (lotto 1 – ovest) è quello nel quale si è proceduto all'estrazione nella fase finale della precedente autorizzazione e quello dal quale si ripartirà con il progetto di rinnovo. Ciò anche perché nella zona est sono già presenti alcuni cumuli del cappellaccio di copertura. L'attività estrattiva prevede dunque il completamento del lotto 1 – ovest, sino al completo raggiungimento della quota intermedia di 172 m s.l.m., comprendente l'avanzamento dei gradini di coltivazione dall'alto verso il basso. Nel corso di tale attività, man mano che i gradini saranno completati dall'alto, si potranno avviare i previsti interventi di recupero ambientale, iniziando da questi primi gradini.

Una volta completati i lavori nel lotto 1 – ovest sino alla situazione intermedia individuata, si potranno avviare i lavori di estrazione nel lotto 2 – est mentre si procede con il completamento dei lavori di recupero ambientale del lotto 1 – ovest. Il lotto 2 – est vedrà dapprima lo spostamento dei cumuli nel piazzale del lotto 1 – ovest e del contestuale utilizzo dei medesimi prodotti accantonati per il recupero ambientale del primo lotto, quindi si procederà alla



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

coltivazione mineraria del citato lotto 2 – est, sino a compimento. Su tale lotto si procederà avviando l'esecuzione dei gradini dall'alto in basso previsti lungo il versante est, eseguendo i contestuali lavori di recupero ambientale dei primi gradini superiori, con completamento una volta giunti alla situazione finale di progetto.

Quanto ai tempi di esecuzione del progetto di recupero, il proponente riporta un quadro temporale, come da tabella di sintesi che si riporta:

Anni 0-2	Ripresa attività estrattiva del lotto 1 ovest con sistemazione iniziale e verifica della messa in sicurezza dei fronti; avanzamento della coltivazione dei primi gradini e progressivo completamento dei gradini anche alle quote inferiori; accantonamento del cappellaccio nei relativi cumuli
Anni 3-4	Completamento definitivo dei gradini a quota superiore del lotto 1 – ovest, nonché esecuzione dei lavori di recupero ambientale dei medesimi;
Anni 5 – 7	Completamento dell'avanzamento e modellazione dei gradini del lotto 1 – ovest sino alla situazione intermedia, nonché avanzamento dei lavori di recupero ambientale dei medesimi, utilizzando i cumuli di terreno naturale accumulati nel lotto 2 - est;
Anni 8 – 10	Avvio dell'attività nel lotto 2 – est, procedendo alla formazione dei gradini, con priorità allo svolgimento dall'alto verso il basso dei gradini medesimi; spostamento definitivo dei cumuli di terreno per le previste attività di recupero ambientale definitive del lotto 1 – ovest;
Anni 11 – 13	Prosecuzione dell'attività di coltivazione per gradini discendenti nel lotto 2 – est; avvio delle attività di recupero ambientale dei gradini superiori man mano che verranno definitivamente modellati;
Anni 14 – 15	Completamento dell'avanzamento e modellazione dei gradini del lotto 2 - est, con abbassamento sino alla configurazione finale dell'area centrale della cava, nonché avanzamento dei lavori di recupero ambientale dei medesimi;
Anni 16 - 17	Nell'anno successivo al completamento dei



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

	lavori estrattivi, si prevede il completamento delle attività di recupero ambientale.
--	---

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento di recupero ambientale, come emerge dal progetto, ammonta a circa 177.000 m². Pertanto, tenuto conto dello spessore medio di 0,50 m, il proponente stima che dovrà approntarsi un volume di terreno pari a 88.500 m³. Parte del terreno sarà costituito dal cappellaccio terroso accantonato nel corso dell'attività estrattiva, pari a circa 24.000 m³ accantonato nella zona est della cava, ai quali vanno aggiunti circa 19.200 m³ ancora da recuperare in corrispondenza della zona ovest della cava, per complessivi 43.200 m³. Come si è detto il progetto di recupero in esame, costituisce una variante del precedente progetto di recupero; quest'ultimo, si ricorda, prevedeva originariamente uno sviluppo a fronte di cava unico. Il nuovo progetto invece prevede che la cava venga coltivata secondo la tecnica di scavo a gradonatura.

CONSIDERATO che la proponente afferma che il nuovo progetto comporta che, nella zona nord-ovest della cava, in corrispondenza dei gradini inferiori, sarà necessario integrare con materiale di riempimento il fronte generale di cava.

Il volume è pari complessivamente a circa 80.580 m³.

Pertanto, il volume di materiale terroso complessivamente stimato dalla proponente come necessario all'esecuzione degli interventi di recupero ambientale, è dato dalla somma dei volumi di ricoprimento per l'attecchimento vegetale (88.500 m³) e di quello necessario al ripristino morfologico dell'area (80.580 m³), al quale vanno sottratti le quantità di terreno già disponibile in cava, già valutato pari a 43.200 m³. Ne segue un volume necessario all'esecuzione degli interventi previsti (Vr) pari a: $Vr = 88.500 \text{ m}^3 + 80.580 \text{ m}^3 - 43.200 \text{ m}^3 = 125.880 \text{ m}^3$.

CONSIDERATO che la proponente afferma che tale quantitativo verrà reso disponibile attraverso l'acquisizione in cava di terre e rocce di scavo provenienti da cantieri e sbancamenti del comprensorio messinese, ovvero qualificato come "terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie", nel rispetto del DPR 120/2017.

CONSIDERATO che relativamente al **recupero vegetazionale** il proponente afferma che contestualmente all'attività estrattiva, eseguita realizzando i gradini di coltivazione dall'alto verso il basso, si procederà alla collocazione del terreno di ricoprimento e dei relativi interventi di recupero vegetazionale.

E' prevista la piantumazione sparsa di noce, castagno, roverella, olivo, terebinto, olivastro e ficodindia. Tali essenze saranno maggiormente concentrate in corrispondenza della fascia lungo la strada a nord, al fine di costituire una quinta di riduzione visuale dell'area dalla collina di fronte, l'unica caratterizzata da maggiore visibilità dell'area. Tali interventi saranno quindi avviati durante il corso dell'attività estrattiva. Inoltre, l'area sarà interessata dalla piantumazione di gruppi di essenze simili a quelle spontanee già presenti nei dintorni, precedentemente descritte, estendendo la copertura vegetale in maniera da rendere a fine lavori l'area non distinguibile da quelle circostanti. Durante la fase di cantiere, dopo aver individuato le specie autoctone, con l'ausilio di un vivaista nelle vicinanze, il proponente procederà alla loro moltiplicazione per una diffusione successiva.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il proponente afferma che effettuerà, l'attività di picchettatura ed la preparazione delle buche per la piantagione delle specie vegetali scelte.

Le opere di recupero ambientale prevedono il rinverdimento dell'area di progetto con specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e compatibili con quanto previsto dal formulario di Natura 2000 relativo alla ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto.

CONSIDERATO quanto riportato dal proponente nella relazione del progetto di recupero ambientale e nella cartografia allegata di cui all'art. 32 delle NTA al Piano CAVE;

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto di recupero ambientale proposto, come integrato in corso di procedimento dalla ditta tiene conto, diversamente dal precedente progetto, della sensibilità ambientale dell'area e del temporaneo impatto, mitigato della contestualità del recupero ambientale rispetto all'esecuzione del piano di coltivazione;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel progetto di recupero ambientale (elaborato Int4) sono previste delle specie arboree non coerenti con il contesto pedoclimatico del sito, come ad esempio il noce e il castagno, e specie che, seppur ormai storicizzate, come il Fico d'india, non sono idonee per essere utilizzate in un sito della Rete Natura 2000 in quanto estremamente invasive, dovrà essere rivisto l'elenco delle specie da utilizzare che dovranno essere coerenti con la vegetazione potenziale e reale dell'area..

CONSIDERATO che nel citato Piano, rispetto alla componente vegetazione il proponente prevede: *"il completamento delle attività di recupero ambientale, secondo i tempi medi di esecuzione indicati nella relazione di recupero ambientale. Nel secondo anno successivo al completamento dei lavori estrattivi si prevedono le attività di controllo e monitoraggio, estesi successivamente sino al quinto anno dopo la cessazione dell'attività estrattiva. Con riferimento a tali attività, nei cinque anni successivi al completamento dell'intervento estrattivo e delle relative opere di rinaturalizzazione dell'area di cava in esame, si procederà alla verifica semestrale di eventuali fallanze, al fine di ripristinare lo stato previsto dal progetto di recupero ambientale, procedendo alla realizzazione e mantenimento anche di piccoli percorsi tagliafuoco lungo le piste di accesso laterali. Per quanto riguarda l'irrigazione, vista la piovosità della zona, e la diffusione già presente naturalmente della vegetazione spontanea, non sono previsti ulteriori interventi. Tuttavia, si prevede di effettuare l'eventuale irrigazione qualora necessaria ad integrare eventuali periodi di siccità, da effettuarsi tramite autobotti."*

CONSIDERATO che nel PII era stata sollevata la seguente criticità - Criticità n. 7 *"si chiede un piano di rinaturalizzazione e monitoraggio del sito per almeno 5 anni successivi alla rinaturalizzazione"*;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente ha prodotto il piano di rinaturalizzazione e che tale documento riporta il capitolo relativo al "Programma di monitoraggio della rinaturalizzazione", nel quale sono state illustrate le modalità di intervento per il monitoraggio e gli eventuali interventi da effettuarsi nei cinque anni successivi al completamento dell'intervento estrattivo e delle relative opere di recupero ambientale.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che in merito al progetto di recupero ambientale di cava si ritiene necessario indicare specifiche condizioni ambientali in merito alle modalità delle attività di recupero, ai materiali che verranno utilizzati e a quanto specificatamente indicato a riguardo nelle NTA del Piano Cave come riportate nella parte dispositiva del presente parere.

CONSIDERATO che nel PII era stata sollevata la seguente criticità - Criticità n. 8 - *“non risulta prestata la fideiussione prevista dall’art. 19 della L.R. 09/12/1980, n. 127”*;

VALUTATO che il proponente nelle controdeduzioni alla criticità n. 8 ha chiarito che la fideiussione verrà presentata dal proponente appena verrà stipulata

CONSIDERATO che nel PII era stata sollevata la seguente criticità - Criticità n. 9 - *“devono essere forniti i calcoli di stabilità dei fronti di scavo, progettati con inclinazione di 37°, con evidenza dell’impossibilità di smottamento verso le zone di valle, allo scopo di proteggere tali aree da possibili invasioni di materiali provenienti da monte”*.

VALUTATO che il proponente nelle controdeduzioni alla criticità n. 9 ha prodotto la relazione geotecnica ad integrazione della documentazione chiesta anche in relazione alla criticità n. 1 ed ha valutato, secondo le norme tecniche di settore, come sufficientemente stabili i fronti di scavo;

CONSIDERATO che nel PII era stata sollevata la seguente criticità - Criticità n. 10 - *“deve essere fornita una planimetria idraulica del sito con evidenza delle opere ritenute necessarie per la corretta gestione e l’allontanamento delle acque meteoriche”*;

VALUTATE le controdeduzioni e tenuto conto della documentazione integrativa versata in atti in ottemperanza alle richieste dell’Autorità di Bacino sopra citate;

CONSIDERATO e VALUTATO che nell’ambito studio idrologico-idraulico la proponente ha valutato la potenziale interferenza della cava con il limitrofo Torrente Curcuraci e tenuto conto che sul punto il proponente dovrà tener conto del parere dell’Autorità di Bacino e delle prescrizioni ivi previste;

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori/programmatori e il quadro vincolistico come di seguito illustrato.

L’area in esame **ricade in zona agricola**, che risulta interamente incolta. In particolare, l’area di cava risulta oggetto di coltivazione e movimentazione del cappellaccio ormai per la quasi totalità della superficie.

CONSIDERATO che in merito ai Siti Natura 2000 il Proponente evidenzia che **l’area di cava, , ricade all’interno della ZPS ITA 030042 “Monti Peloritani - Dorsale Curcuraci -**



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Antenna Mare – Area marina dello Stretto”; essa confina a nord con la Via Torrente Curcuraci - Guardia, ad est e sud con le cime delle colline che la separano visivamente dalla Strada Panoramica dello Stretto, dal centro abitato di Messina e dal mare, mentre ad ovest dalla dorsale che la separa visivamente dalla Frazione di Curcuraci. La cava ricade nel Piano Cave all’interno di un’area **estrattiva di completamento denominata ME012**.

VISTA e CONSIDERATA la Cartografia della rete ecologica prodotta dalla proponente visualizzabile sul Geoportale Regione Siciliana” dalla quale emerge che l’area di cava *ricade parzialmente in una Zona cuscinetto (Buffer zone)*, “con esclusione di ogni specificità: infatti, non ricade in corrispondenza di Nodi RES, Pietre da Guado, Zone umide, Zone da riqualificare, Corridoi lineari né Corridoi diffusi. Pertanto, si può escludere ogni incidenza relativamente ai succitati elementi ecologici.”;

CONSIDERATO che in merito ai **vincoli** del Piano Paesaggistico di Messina, si riporta quanto segue:

Il Piano Paesaggistico della Provincia di Messina comprende l’ambito regionale 9 – Area della catena settentrionale dei Monti Peloritani nel quale ricade il progetto in esame.

Il Piano Paesaggistico individua sul territorio della Provincia di Messina 13 Paesaggi Locali, omogenei tra loro, frazionabili in sub-ambiti, in ciascuno dei quali sono identificati domini contrassegnati da tre diversi gradi del livello di tutela (livello 1 = basso; livello 2 = medio; livello 3 = elevato).

Nello specifico, l’area di cava **ricade nel Paesaggio Locale 1 – “Stretto di Messina”**. Il Piano precisa che nell’unità di Paesaggio Locale 1 devono essere perseguiti obiettivi di qualità paesaggistica orientati:

- ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’insediamento costiero;
- a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi, percorsi panoramici, aree boschive);

Nello specifico, le aree in cui si è sviluppata l’attività precedente e nelle quali l’istante intende proseguire con l’attività estrattiva, si collocano nei seguenti sotto-ambiti:

area 1g – Paesaggio dei versanti collinari;

area 1m – Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata; area 1o - Aree degradate o soggette ad attività estrattiva.

Il Proponente afferma che l’attività estrattiva **verrà svolta entro il limite di coltivazione già precedentemente autorizzato**. In particolare, afferma il Proponente “l’area di effettiva coltivazione (v. tavole T3 e T5, planimetrie stato attuale e finale), risulta ridotta ulteriormente, limitandosi alle aree già interessate dai precedenti lavori di coltivazione mineraria, ma che possono essere rimodellati uniformandosi alle aree circostanti”.

Il Proponente afferma che **parte dell’area di cava ricade in aree soggette a Livello di tutela 2 (1g), ovvero**: “Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. È altresì contemplato l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti ur-banistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggisti- co-percettivo che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate” , nelle quali gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico dovranno essere raggiunti attraverso misure orientate a:

-mantenimento delle rare specie botaniche di interesse naturalistico presenti sui versanti collinari;

-mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rap- presentano la propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani;

-conservazione dei valori paesaggistici costituiti dai rilievi collinari, che concorrono alla formazione dello skyline percepibile dall'area vasta dello Stretto di Messina.

In queste aree non è consentito:

-realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previ- ste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

-realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

-realizzare cave;

-realizzare serre.

CONSIDERATO che in merito al divieto previsto per la realizzazione di cave, il Proponente, tenuto conto della criticità n. 11 ha precisato nelle controdeduzioni prodotte che l'istanza in esame non concerne una nuova attività estrattiva, trattandosi di *“completamento di un progetto preesistente, rispetto al quale appare doveroso procedere al contestuale e progressivo recupero ambientale e paesaggistico, quale alternativa all'abbandono nelle odierne condizioni delle aree parzialmente escavate”*

L'area di cava **ricade anche in parte in zona di Livello tutela 3 (1m)** con obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

-mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;

-potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

-conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

-tutela degli elementi geomorfologici;

-valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

-mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;

-miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

-attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

-realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

-realizzare infrastrutture e reti;

-realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonica- mente integrati negli edifici esistenti;

-realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

-realizzare serre;

-effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

-realizzare cave;

-effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

CONSIDERATO che in merito alle **aree soggette a Livello di tutela 3 (1m)** il Proponente precisa che **“trattasi di una piccola porzione collocata a sud-ovest, comunque già interessata in passato da escavazione e movimentazione del giacimento. Emerge quindi chiaramente che tale individuazione risulta errata, atteso che coinvolge aree del tutto prive di vegetazione o con vegetazione di alcun pregio; infatti, anche in questo caso la sparuta vegetazione presente non è affatto quella storica, ma si riferisce alla copertura vegetale di nuova formazione, nata dopo avere spostato temporaneamente gli interventi in altre zone della cava. Pertanto, non si rilevano essenze di pregio caratteristiche del vincolo boschivo. Invero, il previsto progetto di recupero ambientale è volto alla ricostituzione dell'habitat naturale preesistente...**Infine, con riferimento al divieto di “realizzare cave” in tale area, si ribadisce che nel caso in esame non si tratta di una realizzazione ex novo, ma del solo completamento di un progetto preesistente, rispetto al quale appare doveroso procedere al contestuale e progressivo recupero ambientale e paesaggistico, quale alternativa all'abbandono nelle odierne condizioni delle aree parzialmente escavate.**”**

L'area di cava, infine, ricade in parte in aree degradate (1o) o soggette ad attività estrattiva, nelle quali si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 per la categoria “aree di recupero”.

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

-la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico – paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica.

CONSIDERATO che il proponente afferma che **l'area di cava coinvolge i seguenti beni paesaggistici** e precisa quanto segue:

-area tutelata ex art. 134 D.Lgs. 42/04, trattandosi di un'area definita come degradata, per la quale si prevede di completare i limitati lavori estrattivi e procedere all'esecuzione dei programmati interventi di recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica;

-area boscata ex art. 142 lett. g) D. Lgs. 42/04: “la modesta porzione che ricade in aree definite come “boscate” in realtà non comprendono alcuna vegetazione che possa riferirsi



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

alla definizione di bosco ai sensi della L.R. 06/04/1996, n. 16. Inoltre, si tratta di piccole porzioni a margine dei gradini, che non verranno nemmeno coinvolte dalle escavazioni”.

CONSIDERATO e VALUTATO il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali del **22.06.2020**, acquisito in pari data al prot. n. 34792, il quale *“considerato che la cava in esame è definita nel piano cave “area estrattiva di completamento” che i profili dei fronti di scavo riportati nel progetto autorizzato con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2732/cc del 29/07/2003, non sono stati ancora raggiunti; considerato che l’attività di cava non può essere ulteriormente autorizzata e che contestualmente l’area di cava non può essere abbandonata nello stato di fatto in cui si trova, necessitando l’esecuzione obbligatoria di attività di riconfigurazione paesaggistica; ritenuto che i fronti di scavo delle aree oggetto di coltivazione, nella loro attuale consistenza richiedono una rimodellazione finalizzata a creare un efficace raccordo morfologico con le aree circostanti, concorrendo ad una soluzione volta al recupero delle aree compromesse dei lavori di estrazione dei materiali, in modo tale da ricostruire gli ecosistemi del paesaggio interessato: per quanto sopra specificato, questa Soprintendenza: esprime pare di assenso alle opere e ai lavori così come rappresentati negli elaborati progettuali comprensivi del recupero ambientale, alle seguenti condizioni.....”;*

CONSIDERATA la nota del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina prot. n. 23939 del 1103.2020 nella quale si evidenzia che *“le verifiche si ritengono sufficienti ad escludere l’area in oggetto come boscata o a vegetazione assimilata”;*

CONSIDERATA e VALUTATO la nota prot. 26812 del 23 marzo 2020 (prot. DRA n. 17127 del 30.03.2020) dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha espresso parere positivo con prescrizioni;

CONSIDERATO e VALUTATO la carta dei vincoli prodotta in ottemperanza alla criticità n. 12, le controdeduzioni inoltrate e l’ulteriore documentazione integrativa depositata, tra cui : la Planimetria – Vincoli del Piano Paesaggistico Ambito 9 – Regimi normativi – Scala 1:2.000, la Planimetria - Sovrapposizione con aree del SIF e la planimetria con l’ Individuazione aree ZPS ITA 030042 e ZSC ITA 030011;

CONSIDERATO e VALUTATO pertanto che la criticità n. 13 del PII, con la quale questa CTS segnalava che *“non risultano agli atti di questa Commissione il Parere della Soprintendenza, alla luce anche delle integrazioni prodotte dalla ditta”* è da ritenersi superata, stante l’intervenuto parere favorevole reso della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con prot. n. 9042 del 22/06/2020.

CONSIDERATO che in merito al Piano Regolatore Generale del Comune di Messina il proponente ha prodotto in ottemperanza al PII n. 20/2020 (criticità n. 14) lo stralcio del PRG;

VALUATO che del citato documento emerge che l’area interessata dai lavori di coltivazione mineraria ricade nella ZTO “E1 – verde agricolo;

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alla Criticità n. 15, la proponente ha prodotto



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

unitamente alla Relazione di incidenza la Cartografia della rete ecologica nella quale è inserita l'area di cava;

VISTO e CONSIDERATO che il proponente ha provveduto ad esaminare la coerenza del progetto con il Piano di Tutela delle Acque, ottemperando alla richiesta i cui al Punto 16 del PII n. 20/2020 ed ha evidenziato che *“... l'area in esame ricade nel Bacino Idrografico dei Monti Peloritani, da considerarsi, in generale, come bacino significativo in relazione alle acque sotterranee”* e *“...nell'area in esame ricade in un Bacino Idrografico superficiale”*.

CONSIDERATO e VALUTATO che la criticità n. 17, con la quale si chiedeva di integrare il SIA, valutando la conformità del progetto alla Carta Forestale Regionale, tenuto conto del parere della Soprintendenza, del Servizio Ispettorato Ripartimentale Forestale e della cartografia prodotta con sovrapposizione delle aree del SIF, si possa ritenere superata;

VISTO e CONSIDERATO che il proponente nelle integrazioni presentate ha così evidenziato *“Infine, nell'allegato 12 è riportata la Carta dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi - Stralcio Tav. C.1.1, dalla quale risulta che l'area in esame ricade nell'ambito di un corpo idrico sotterraneo di qualità, in generale, “scadente”. Tuttavia, dalla relazione geologica, in base agli studi condotti, si rileva che la falda acquifera è collocata a notevole profondità, ovvero oltre 130 m dal piano di campagna in corrispondenza dell'area in esame. Inoltre, nell'ambito della citata relazione geologica, si è effettuata una valutazione tecnica inerente la possibilità di potenziale inquinamento della falda acquifera sotterranea, ottenendo un giudizio di “probabilità nulla” in relazione all'attività svolta nell'ambito del progetto in esame. Per quanto sopra, si ritiene che il progetto di cava di cui in oggetto sia del tutto compatibile con il Piano di Tutela delle Acque della Sicilia.”*;

VISTO e CONSIDERATO che l'area di progetto in esame ricade nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'area territoriale tra il Bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102), approvato con D.P.R. n. 813 del 15.12.2006 e pubblicato sul G.U.R.S. n. 7 del 09.02.2007.

VISTO e CONSIDERATO altresì che, come rilevato dall'Autorità di Bacino di Distretto Idrografico con nota prot. n. 8209 del 22.06.2020, la superficie interessata dall'area di cava interferisce direttamente con il sito d'attenzione di natura idraulica presente lungo il torrente Grotte, classificato nel PAI e identificato con il codice 102 E021 che la medesima autorità a seguito di integrazione documentale, con nota prot. n. 13613 del 13.10.2020 ha chiesto alla ditta documentazione integrativa che si ritiene utile riportare nel presente parere:

“1. studio idrogeologico che utilizzi i dati di pioggia aggiornati facenti riferimento alle stazioni pluviometriche prossime all'area di intervento e che rappresenti planimetrica dei bacini idrografici contribuenti alla definizione delle portate di progetto;

2. studio idraulico che determini il regime idraulico dei corpi recettori attraverso l'individuazione in planimetria delle sezioni idrauliche significative e loro successiva verifica, condotta utilizzando schemi di moto permanente monodimensionale. Per ogni sezione idraulica significativa individuata si dovrà fornire rappresentazione grafica riportante l'indicazione dei livelli idrici di massima piena e del franco idraulico; il tratto oggetto di studio dovrà essere interessato un tratto significativo a monte e valle dell'area di intervento;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

3. descrizione dei punti di immissione delle acque regimentate e loro rappresentazione attraverso elaborati grafici quali piante, sezioni, profili prospettivi per identificarne compiutamente tutti gli aspetti esecutivi da realizzare i quali non dovranno arrecare alterazione al regime e alla circolazione delle acque ante opera;

4. esecuzione di approfondimenti, con riferimento al “sito d’attenzione” 102-E021, ai sensi dell’art. 2 delle N.A. del PAI al fine di valutare il livello di pericolosità idraulica presente nella zona e di come venga influenzato dall’esecuzione dei lavori in progetto;

5. redazione di una planimetria in scala adeguata che sovrapponga il layout di progetto con le aree di pertinenza del demanio idrico fluviale e dei corpi idrici individuabili al fine di poterne valutare le eventuali interferenze. Dovrà essere definita la linea di rispetto che tenga conto della distanza da osservare, pari a “metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi, dal piede dell’argine e i loro accessori, così come previsto dall’articolo 96 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 503”;

VISTO e CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino di Distretto Idrografico della Sicilia, con nota n. 61851 del 22.10.2020, all’esito delle integrazioni poste in essere dalla proponente ha ritenuto “*non ottemperato*” il punto 5 di cui alla nota sopra citata con la quale si chiedeva di rielaborare il progetto proposto, al fine di uniformarlo ai dettami del RD n. 523/1904 e, in particolare all’art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904, che non consente gli “*scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento terreno di metri dieci per le fabbriche e gli scavi*”. A tal proposito si rappresenta che le indicazioni attraverso le quali determinare l’estensione di questa fascia di rispetto sono contenute nel Decreto del Segretario Generale n. 189 del 09 settembre 2020, consultabile sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino (**punto 5 non ottemperato**).”

VALUTATO che in fase di progettazione esecutiva dovrà essere rielaborato il progetto così come richiesto dall’Autorità di bacino, e che, pertanto, il piano di coltivazione dovrà contenere la linea di rispetto da osservare, come prescritta dall’Autorità di Bacino di Distretto Idrografico della Sicilia, e che, a tali fini, dovrà essere inviata planimetria che dia atto del rispetto della distanza da osservare come prescritta dall’Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che **in merito alla principali soluzioni alternative analizzate** il proponente, a chiarimento della criticità n. 18 riporta quanto segue:

Intorno l’area di cava sono presenti un’altra attività estrattiva di sabbia e ghiaia, due impianti di produzione di inerti classificati, due di calcestruzzi cementizi e uno di conglomerati bituminosi. Uno dei due impianti di produzione di inerti classificati è collocato all’interno della stessa area in disponibilità della ditta esercente la cava, ma è gestito da altra azienda che detiene in affitto il terreno medesimo. Le altre attività produttive si collocano a distanze superiori a 600 metri, in direzione sud e sud-ovest, comunque oltre le colline che delimitano l’area della cava in esame (Monte Balena).

La soluzione progettuale scelta è giustificata dal Proponente in ragione della preesistenza della cava al progetto in esame, già sfruttata minerariamente rispetto all’intera superficie disponibile. Da un punto di vista della corretta progettazione mineraria ed ambientale, il Proponente non rileva alternative valide, tenuto conto che l’intera superficie della cava è già stata interessata



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dalla coltivazione mineraria e, in ogni caso, dalle opere di sbancamento superficiale.

La società Proponente esamina la cosiddetta “alternativa zero”, ovvero l’assenza di ogni ulteriore intervento nell’area in esame, e ritiene che questa abbia un impatto rilevante, in quanto l’area, con l’impianto attualmente installato e i fronti non definiti, resterebbe in tale stato a lungo prima che l’amministrazione competente si attivi per l’esecuzione degli interventi di *ripristino ambientale*. Di contro, il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione, comporterà l’utilizzo delle risorse ancora sfruttabili.

CONSIDERATO che in sede di PII, questa CTS, ha ritenuto non sufficientemente indagate le “Alternative di progetto”, tenuto conto infatti della particolare sensibilità dell’area di intervento, ed ha chiesto di esaminare compiutamente questo argomento. Si è chiesto inoltre di esaminare compiutamente l’alternativa zero, non esaminata nello SIA inizialmente trasmesso.

Sul punto la proponente ha così controdedotto *“La soluzione progettuale scelta è da riferirsi al fatto che esiste una cava preesistente al presente progetto, già sfruttata minerariamente rispetto all’intera superficie disponibile. Da un punto di vista della corretta progettazione mineraria ed ambientale non si rilevano alternative valide, tenuto conto che l’intera superficie della cava è già stata interessata dalla coltivazione mineraria e, in ogni caso, dalle opere di sbancamento superficiale. D’altronde, gli effetti ambientali sfavorevoli possono e saranno mitigati opportunamente. Pertanto, nel corso della fase di analisi degli interventi, si è tenuto conto delle diverse opzioni progettuali, ma quella rappresentata nel presente progetto si valuta che interpreti il miglior compromesso fra le necessità produttive e quelle ambientali.*

La scelta progettuale è conforme a quella adottata originariamente, secondo le seguenti tecniche:

la coltivazione mineraria verrà eseguita sviluppandosi in conformità alla morfologia generale dell’area, mantenendo il raccordo con le curve di livello delle aree limitrofe, garantendo in tal modo il corretto inserimento morfologico della cava nell’ambito territoriale generale e limitandone, quindi, l’impatto scenico;

la coltivazione mineraria verrà eseguita sviluppandosi tramite gradini di coltivazione, in modo tale da facilitare l’attività nel rispetto dei dettami normativi (secondo le norme tecniche di attuazione del Piano Cave, per motivi di sicurezza non è possibile sviluppare fronti di coltivazione in sabbie e ghiaie superiore a 8 m, con pedata minima di 5 metri; tali dati sono, quindi, quelli assunti nel progetto in esame); peraltro, ne beneficerà anche l’accesso ai singoli gradini, potendo effettuare i previsti interventi di recupero ambientale con facilità e secondo specifiche agronomiche di semplice attuazione;

pertanto, tutti gli interventi, dall’escavazione mineraria con la formazione di gradini morfologicamente adatti al comprensorio, agli interventi di progressivo recupero ambientale, concorrono a condurre nel tempo l’area in esame ad una configurazione di adeguamento ambientale e scenico con il territorio circostante, potendosi quindi assimilare alle migliori tecniche disponibili.

Quindi, si ritiene che le opere di recupero ambientale che si propongono riescano a mitigare sufficientemente gli impatti oramai presenti, in quanto dovuti ad un’attività precedente, in modo da ricondurre l’area, nel tempo, ad identificarsi nuovamente con l’ambiente circostante.”

Quindi, nell’analisi delle possibili alternative, si è tenuto conto dei seguenti limiti, che individuano il quadro entro il quale è stato possibile muoversi:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

la tipologia di intervento risulta delimitata dall'interesse del proponente, quindi riguarda la realizzazione di un'attività estrattiva;

l'area ricade in zone soggette a vincoli di tipo paesaggistico; il progetto rappresenta la richiesta di rinnovo di una cava già autorizzata, per la quale la nota crisi economica non ha consentito il completamento nei precedenti tempi assentiti;

lo stato attuale del sito è quindi determinato dalla precedente considerazione, per cui si tratta di procedere al completamento di un'opera lasciata necessariamente incompleta;

il Piano Cave, entrato in vigore successivamente alla precedente autorizzazione di cava, impone limiti specifici per la realizzazione dei nuovi fronti di cava; in tal senso, il proponente, invece di insistere verso il completamento del precedente progetto assentito, con la realizzazione di fronti a scarpata unica e alquanto inclinata, ha inteso limitare l'entità del precedente progetto (con conseguente rinuncia all'estrazione di alcune centinaia di metri cubi di materiale in posto), in favore di una modellazione morfologica favorevole alle previste opere di recupero ambientale e alla congruenza con le esigenze di tutela paesaggistica;

pertanto, una volta adottate le indicazioni del Piano Cave, non è stato possibile allontanarsi dai parametri che tenevano conto di fronti di coltivazione in sabbie e ghiaie non superiori a 8 m, con pedata minima di 5 metri; si è quindi tenuto conto di una possibile ulteriore riduzione di tali valori, ma ciò avrebbe comportato una riduzione del materiale estraibile tale da rendere antieconomico l'investimento;

la tipologia di area e i vincoli hanno obbligato l'indirizzo delle opere di recupero ambientale, che è di tipo naturalistico, che si è necessariamente esteso alla scelta delle essenze vegetali adottate.

Pertanto, le scelte progettuali si sono indirizzate verso l'opportuno compromesso, individuando un progetto volto alla migliore integrazione dei suddetti elementi di valutazione, anche a fronte di rinunce inerenti la ricerca della massima produttività e redditività. Infatti, l'aspetto morfologico è stato curato al fine di garantire la migliore naturalità nella conformazione dei gradini di coltivazione e il miglior inserimento e raccordo con le aree limitrofe. Le opere di recupero ambientale hanno seguito gli stessi principi. La bontà della soluzione progettuale è altresì confermata dall'approvazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, con rilascio del relativo parere favorevole prot. n. 9042 del 22/06/2020, nonché da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con rilascio del relativo parere favorevole prot. n.26812 del 23/03/2020, già inseriti tra i documenti pubblicati dall'A.R.T.A. in relazione al procedimento di PAUR per il progetto in esame.

CONSIDERATO e VALUTATO che l'attività di cava non può essere abbandonata nello stato di fatto in cui si trova, necessitando l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;

VALUTATO altresì che lo svolgimento delle opere di recupero ambientale, contestualmente all'attività estrattiva, consentono di ritenere superata la criticità segnalata da questa CTS nel PII.

CONSIDERATO E VALUTATO che questa CTS in sede di PII (criticità n. 19) ha chiesto alla Ditta di esaminare meglio l'alternativa zero e di approfondire nel SIA inizialmente prodotto la cosiddetta alternativa zero. A tal proposito nelle integrazioni versate la ditta ha chiarito che si tratta di un progetto di rinnovo in cui è previsto il completamento del piano di coltivazione precedente autorizzato e che il nuovo progetto di recupero ambientale tiene conto



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

della sensibilità dell'area, posto che il ella necessità di eseguire i connessi interventi di recupero ambientale già autorizzati e tenuto conto che il precedente progetto di recupero era stato autorizzato prima dell'istituzione del sito Natura 2000 ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani - Dorsale Curcuraci – Antennamare – Area marina dello Stretto".

CONSIDERATO e VALUTATO che rispetto al mancato approfondimento dell'effetto cumulo nelle controdeduzioni e tenuto conto della documentazione integrativa (si veda anche la Planimetria con indicazione delle attività produttive all. 13) la ditta afferma che non vi siano ulteriori aggravii sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente, in merito alla criticità n. 20 ha prodotto la Tavola T3 (con evidenza dell'area di cava ove sarà posto il cumulo di tout venant) ed ha affermato che una volta avviata l'attività estrattiva tale cumulo verrà sostituito con il materiale di recupero e di cappellaccio da utilizzare per il ripienamento relativo al previsto intervento di recupero ambientale, e che verrà installato un sistema di irrigazione a pioggia, costituita da irrigatori a spruzzo mobili, in modo da eliminare alla fonte ogni dispersione di polveri.

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente, in merito alla criticità n. 21 ha chiarito che *"i cumuli rappresentati graficamente sono limitrofi all'impianto medesimo, si riferiscono alle produzioni di inerti classificati realizzati presso il citato impianto e rientrano nell'area di competenza dello stesso. Essi sono infatti collocati all'esterno dell'area di effettiva coltivazione mineraria della Margherita S.r.l. e rientrano quindi nella totale gestione della Magnolia S.r.l."*;

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che le componenti ambientali affrontate sono atmosfera; ambiente idrico, suolo, sottosuolo, paesaggio, vegetazione e fauna economia e gestione.;

CONSIDERATO che il proponente esamina i seguenti fattori che possono avere influenza nei confronti delle componenti sopra elencate:

Condizioni climatiche:

Precipitazioni:

Si ritiene,che l'opera in esame non possa in alcun modo incidere sul microclima dell'area e in particolare sulle precipitazioni, considerato che, l'area in cui si interviene ha una superficie modesta relativamente a quelle necessarie a produrre impatti al regime pluviometrico.

Le particolari caratteristiche strutturali del terreno, anche quando le precipitazioni si concentrano in brevi periodi, permettono una normale e regolare regimazione idrica.

In relazione a quanto esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a zero in entrambe le situazioni (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo). Ciò dimostra che l'attività non è materialmente in grado di esercitare alcuna influenza sulle precipitazioni.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

1) Temperatura

“.....effettuando la valutazione secondo l’albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a zero in entrambe le situazioni (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo). Ciò dimostra che l’attività non è materialmente in grado di esercitare alcuna influenza sulle temperature”

2) Vento

“....considerata l’opera in esame, solamente nei mesi più critici (gennaio, febbraio, marzo e dicembre) si può manifestare un certo impatto dovuto ai venti, i quali possono trasportare eventuali polveri aerodisperse. Comunque, tali impatti risultano essere in buona parte mitigati dalla maggior piovosità dei mesi di gennaio e dicembre.

Al fine di ridurre tale impatto, si effettuano regolari interventi di abbattimento delle polveri attraverso la bagnatura periodica delle aree di passaggio, in particolare nei mesi più asciutti, atteso che il materiale è comunque caratterizzato da una naturale umidità, conseguenza della piccola frazione limosa presente. D’altronde, l’esposizione favorevole della cava, ben inserita nella stessa morfologia generale del versante sul quale insiste, non comporta un significativo impatto in relazione alle condizioni di ventosità locale. Inoltre, i previsti interventi di recupero ambientale, permetteranno di eliminare del tutto tale impatto anche in fase di cessazione. Infatti si prevede di eseguire la copertura vegetale dell’area e la relativa riqualificazione della stessa.

In relazione a quanto esposto, effettuando la valutazione secondo l’albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 1 nel corso della fase di esercizio e pari a - 1 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo), in conseguenza del fatto che il modesto impatto prodotto verrà completamente compensato e annullato una volta recuperata l’area.

Uso del suolo

Dall’indagine è emerso, inoltre, che per il comprensorio oggetto di studio l’uso del suolo è rappresentato fondamentalmente dalle seguenti tipologie:

- *Area estrattiva;*
- *Tessuto rado;*
- *Incolto, incolto roccioso;*

Per aree estrattive si intendono tutte quelle zone estrattive e minerarie in cui l’attività si sviluppa in più punti vicini tra loro, collegati e alternati da strutture di servizio, quali strade di arroccamento, piazzali, impianti di lavorazione dei materiali, ecc., e tali da esser inclusi in un’unica zona. Per tessuto rado si intendono i territori urbani alternati ad aree verdi, o comunque non costruite, ciascuna di dimensioni vicine o anche superiori al minimo cartografabile. Vengono incluse in questa classe quasi tutte le aree periferiche dei capoluoghi di provincia e dei centri abitati maggiori. Per Incolto, incolto roccioso: si intendono le zone rappresentate da aree a morfologia accidentata con vegetazione scarsa e molta roccia



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

affiorante, non utilizzabili nemmeno come pascoli poveri. Le rilevazioni risultano confermate anche dalla Carta dell'uso del suolo (v. allegato 3), tratta dal progetto destinato al rilevamento e al monitoraggio del territorio, elaborato a cura dell'European Enviromental Agency, denominato Corine Land Cover (CLC). In particolare, la quasi totalità dell'area già soggetta a coltivazione mineraria ricade nella categoria "Aree estrattive" (cod. 131), mentre la rimanente parte, anch'essa già in parte coltivata minerariamente, ricade nella categoria "Aree a pascolo naturale e praterie", caratterizzata comunque da vegetazione non di pregio.

In considerazione di quanto esposto, l'attività estrattiva in esame, proprio in quanto già svolta in loco ormai da alcuni decenni, non entra in conflitto con le aree limitrofe, poiché si è nel tempo raggiunto un equilibrio che non verrà alterato dal progetto in esame. Inoltre, alla fine dell'intervento di recupero ambientale la componente "uso del suolo" sarà senz'altro migliorata, per cui l'impatto complessivo risulterà molto contenuto.

Prendendo in esame le caratteristiche generali degli insediamenti urbani e delle attività economiche diventa importante dare un'adeguata qualificazione paesaggistica e pro-duttiva delle zone contigue alla cava.

Le aree limitrofe alla cava sono caratterizzate, come già descritto, da un'attività agricola del tutto assente; tutto ciò giustifica le scarse finalità agro-economiche che l'area di cava può assumere alla fine dell'attività considerato, altresì, le scarse attitudini pedomorfologiche dell'area alle coltivazioni agricole. Pertanto, l'attività di cava viene svolta in aree non prossime né a zone abitate né intensamente vegetate per cui, non si rilevano interfe-renze fra queste e nei confronti delle normali attività antropiche.

In considerazione di quanto esposto, l'attività estrattiva in esame non entra in conflitto con le aree e/o attività antropiche limitrofe, poiché si è nel tempo raggiunto un equilibrio che non verrà alterato dal completamento dei lavori previsti con il progetto in esame. Inoltre, alla fine dell'intervento di recupero ambientale la componente "uso del suolo" sarà senz'altro migliorata, per cui l'impatto complessivo risulterà molto contenuto.

In relazione a quanto già scritto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 6 nel corso della fase di esercizio e pari a – 7 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo), come conseguenza del miglioramento apportato nell'uso del suolo a seguito degli interventi programmati di recupero ambientale."

Mutamenti delle caratteristiche pedomorfologiche

Per quanto concerne l'area in esame, considerato che l'area di cava è già esistente e che l'intervento di recupero ambientale comporterà un miglioramento delle condizioni attuali, la componente pedomorfologica sarà senz'altro valorizzata e l'impatto risulterà accettabile.

In relazione a quanto sopra esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 4 nel corso della fase di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

esercizio e pari a -5 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo), come conseguenza del miglioramento apportato all'area in esame a seguito degli interventi programmati di recupero ambientale.

Variazioni della vegetazione

Il disturbo fisico dell'ambiente prodotto direttamente è dato dall'occupazione del suolo, dai fabbricati e dalla preparazione del terreno per attività colturali. Nel caso in esame, è comunque da rilevare che nell'area occupata dall'opera non si rileva nessun tipo di vegetazione che invece risulta essere presente ai margini. Per quanto sopra esposto, si è previsto di effettuare un intervento di recupero ambientale, alla fine della coltivazione della cava, in cui vengono lasciati degli ampi piazzali ove piantumare, come già avviene nelle aree sfruttate, gli impianti vegetali e arborei previsti. Sono, inoltre, previsti dei canali di raccolta delle acque ai piedi della scarpata al fine di convogliare il deflusso delle acque piovane, senza, peraltro, la necessità di prevedere particolari punti di raccolta, grazie alla capacità di assorbimento dell'acqua piovana da parte del terreno. L'indirizzo generale delle acque è comunque orientato verso le vasche di raccolta già esistenti lungo il confine nord dell'area, successivamente utilizzabile per la bagnatura delle piste e/o per irrigazione. Pertanto, al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, si prevede di realizzare una piantumazione di essenze vegetali autoctone per il ripristino paesaggistico della zona, come il castagno, la roverella, secondo i criteri meglio descritti nel capitolo dedicato agli interventi di mitigazione degli impatti ambientali (v. Capitolo 6).

Si ritiene, che gli interventi proposti (riportati graficamente nella planimetria di recupero ambientale – Tavola T8) siano adeguatamente mirati a una decisa mitigazione degli impatti sulla vegetazione. Peraltro, si prevede che tali interventi siano avviati già in fase di esercizio dell'attività estrattiva per le parti già scoperte dove non si prevedono ulteriori interventi (quale l'area più a est dell'attuale ingresso).

Fauna

Ecco, quindi, che in queste aree l'intervento previsto di recupero ambientale permetterà di creare un ambiente certamente migliore rispetto sia a quello riscontrato prima dell'attività estrattiva che con riferimento all'attuale coltivazione mineraria, al fine di rendere il paesaggio gradevole.

Inoltre, si rileva sui luoghi il raggiungimento di una situazione di sostanziale equilibrio fra la fauna presente e le attività antropiche. In particolare, l'avifauna non risulta disturbata dalla presenza dell'attività estrattiva in esame, perché svolta su fronti del tutto sottomessi rispetto le colline limitrofe, culminanti nel Monte Balena, e quindi rispetto alle aree di sorvolo.

Per quanto sopra esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 4 nel corso della fase di esercizio e pari a -5 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo).

Modifiche dei cicli biologici

In relazione in quanto già esposto, relativamente alla presenza vegetale e alla componente



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

faunistica si evidenzia che non sussistono mutamenti significativi sull'andamento dei cicli biologici, tenuto conto, tra l'altro, che l'attività estrattiva in esame, in quanto già svolta da parecchio tempo, non comporta alcun sconvolgimento della zona tale da conseguire una qualche compromissione.

Per quanto sopra esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 5 nel corso della fase di esercizio e pari a -5 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo).

Sfruttamento del giacimento

La cava in oggetto insiste su un giacimento minerario di sabbie e ghiaie, il quale non verrà sfruttato nella sua interezza ma limitatamente alla sola capacità produttiva dell'azienda nell'arco temporale per il quale si chiede l'autorizzazione. La risorsa mineraria è, evidentemente, non rinnovabile ma, trattandosi di materia prima, innesca a valle una serie di processi produttivi e commerciali che incidono decisamente sull'economia locale.

Dagli studi e dalle indagini eseguite nel sito in esame, sono state definite le caratteristiche geomorfologiche e geologiche dei terreni interessati dall'attività estrattiva.

Si tratta di un giacimento minerario di ghiaie e sabbie del Quaternario (v. allegato 4 – Carta geolitologica). In particolare, risulta costituito da strati di sabbie silicee e arenarie con inclusi ciottoli ben arrotondati, poligenici, cristallini, di dimensioni variabili che di solito non superano i 10 cm di diametro.

Presentano stratificazione con direzione prevalentemente est-ovest e leggera inclinazione verso nord di circa 12° negli strati superiori e di circa 2° - 3° in quelli inferiori.

Gli strati superiore ed inferiore sono distinguibili, sia per la diversa granulometria dei componenti che per la colorazione, che è rossastra nella porzione inferiore per la presenza di scagliette di mica bianca e ciottoli di quarzo che gli forniscono anche una certa lucentezza.

La formazione sopra descritta presenta uno spessore notevole, intorno al centinaio di metri; tale spessore in corrispondenza del Monte Balena, a Sud dell'area, supera i 200 metri.

Dal punto di vista tettonico, nell'area esaminata, non si evidenziano discontinuità. La morfologia dell'area risulta blanda per la prevalenza dei terreni di natura sabbiosa, ed è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi collinari dai profili arrotondati.

Il reticolo idrografico presente nell'intorno dell'area esaminata è ben sviluppato e ramificato, mentre il bacino idrografico è alquanto modesto.

Le fumare presenti sono asciutte durante tutto il periodo dell'anno, fatta eccezione dei periodi in cui si verificano piogge particolarmente intense.

I lavori di coltivazione previsti non interferiranno affatto con l'idrografia profonda, in quanto la falda acquifera si colloca ad una profondità elevata rispetto al piano di campagna.

Per quanto deducibile dallo studio effettuato presso il sito in esame, l'attività di cava non comporterà modifiche sostanziali al regime idrico superficiale e profondo.

In conclusione, si può asserire che i lavori di estrazione previsti nell'area in esame non altereranno l'equilibrio idrologico del bacino.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Per quanto sopra esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 5 nel corso della fase di esercizio e pari a -4 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo).

Modifiche delle caratteristiche geotecniche e di stabilità del sito

Il materiale utile che costituisce l'oggetto della coltivazione mineraria è costituito da sabbie e ghiaie del Quaternario. Si tratta di una successione di strati costituiti da sabbie silicee con inclusi ciottoli ben arrotondati, poligenici, cristallini, di dimensioni variabili, ma di norma non superiori ai 20 -30 cm di diametro. Presentano stratificazione con direzione prevalente est - ovest, e leggera inclinazione verso nord: maggiore nei banchi superiori (circa 12°) e minore in quelli inferiori (2° - 3°). I banchi hanno generalmente forma lenticolare e si distinguono non tanto per la diversa granulometria dei componenti, quanto per la colorazione, che è rossastra nel banco superiore per la presenza di piccole frazioni argillose, bianca e bianca lucente per i banchi intermedi ed inferiori a causa delle scagliette di muscovite e dei cristallini di quarzo.

Le ghiaie sono costituite da ciottoli prevalentemente di natura metamorfica, con scarsa presenza di grani tondeggianti e appiattiti, ma con abbondanza di ciottoli di forma scheggiata con gli spigoli arrotondati, segno di breve trasporto e modesto rimaneggiamento.

Per quanto sopra, in base alle attuali conoscenze del giacimento e in riferimento alle modalità di coltivazione, si ritengono gli attuali fronti in lavorazione sufficientemente stabili.

Modifiche del drenaggio superficiale e del regime idraulico.

Ciò garantisce che le acque meteoriche verranno regolarmente gestite nella fase finale e di recupero ambientale, senza alcun peggioramento delle modalità di scorrimento superficiale. Infatti, canali di deflusso (scoline) verranno realizzati in testa e al piede delle scarpate rappresentate del complesso dei gradini di terrazzamento. Le scoline Queste saranno costituite da canali a sezione trapezoidale, caratterizzate da pendenza longitudinale variabili dal 2 al 3,5 % e, in fase di recupero ambientale e sistemazione finale, protette dall'erosione superficiale grazie alla piantumazione di graminacee basse, tali tuttavia da non influire negativamente sul deflusso.

Modifiche dell'aspetto scenico

Ai fini della valutazione dell'impatto scenico, si è presa in considerazione la "visibilità" dell'area di cava rispetto le aree circostanti. A tale scopo è stata eseguita una valutazione a "volo d'uccello" attraverso Google Earth. Grazie al software utilizzato è stato possibile "navigare" nello spazio intorno l'area di cava, valutando le aree dalle quali la cava stessa risulta visibile. Tali valutazioni sono state riproposte graficamente nell'allegato 6, in cui sono rappresentate le viste fotografiche della suddetta area, con visuale da punti posizionati anche in rilievo rispetto la cava.

L'analisi dimostra che l'area di cava in esame è praticamente invisibile dai quadranti sud, est e ovest, mentre limita la sua visibilità al versante collinare contrapposto lungo il fronte nord, con un'ampiezza di circa 65°, con una distanza massima di visibilità di circa 500 m in linea



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

d'aria. Inoltre, affinché la cava risulti visibile occorre percorrere il primo tratto della strada che conduce alla Contrada Aranciarella, collocata di fronte alla cava in direzione nord. Pertanto, in fase di esercizio l'impatto visivo risulta particolarmente ridotto grazie all'ubicazione naturale dell'area e alla conformazione della cava che rispetta, a grandi linee, la medesima morfologia della zona. In fase di cessazione, ma già nel corso dei lavori di estrazione, sono previsti interventi di recupero ambientale tali da mascherare l'area di cava e assimilarla a quella circostante (v. allegato 7 – Simulazione fotografica del recupero ambientale della cava). Infatti, si prevedono i seguenti interventi:

- *Esecuzione di interventi di modellamento delle scarpate, al fine di limitare l'impatto dovuto alla presenza di fronti con inclinazione localmente maggiore rispetto a quella naturale;*
- *Ricostruzione e recupero ambientale dell'area in esame.*

Infatti, in fase di cessazione, una volta completati i previsti interventi di recupero ambientale, l'area assumerà l'aspetto di una zona verde, il cui risultato finale è ipotizzato nel citato allegato 7, nel quale è rappresentata la vista della cava e una simulazione dell'aspetto assunto dalla stessa a fine lavori.

Per quanto sopra esposto, effettuando la valutazione secondo l'albero decisionale sia in fase di esercizio che di cessazione di cui agli allegati 8 e 11 (valutazione della magnitudo – alberi decisionali), si ottiene una magnitudo pari a 7 nel corso della fase di esercizio e pari a –8 nella fase di cessazione (v. allegati 9 e 12 – tabelle valutazioni magnitudo

Modifiche del traffico veicolare

L'incidenza della cava in esame sul traffico veicolare è stata valutata nell'ambito anche dalle attività presenti nel comprensorio, non solo quelle situate nelle immediate vicinanze, le quali usufruiscono delle medesime vie di circolazione. In particolare, il traffico da e per l'area di cava in oggetto è composto da rari autocarri che trasportano materiale sabbioso, in quanto la maggior parte della produzione viene trasferita alla limitrofa azienda che gestisce il proprio impianto di produzione di inerti classificati, situato nell'ambito della stessa area di cava e tale da non necessitare trasporti all'esterno. Pertanto, l'entità del traffico è tale da non mettere affatto in crisi le suddette vie di comunicazione, la cui fruibilità non viene mai compromessa. Non si rileva un significativo incremento dell'inquinamento derivante dagli scarichi dei mezzi (in numero medio attualmente di circa 5-8 mezzi al giorno), grazie sia alla notevole diluizione temporale del traffico nell'arco dell'intero periodo lavorativo, sia al fatto che il traffico medesimo risulta comunque rappresentare una frazione irrilevante rispetto al traffico locale.

Emissioni di polveri

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cava sono composte unicamente da polveri aerodisperse. Esse possono essere prodotte e abbattute secondo le seguenti modalità.

- *Polveri prodotte dall'attività estrattiva vera e propria, in conseguenza dell'abbattimento sui fronti del materiale sabbioso tramite escavatore. Tuttavia, tale produzione è particolarmente ridotta, in quanto trattasi sabbie e ghiaie di granulometria grossolana e con una percentuale di polveri rappresentante la cosiddetta "frazione respirabile" (con diametro inferiore a 30 micron) del tutto trascurabile. Inoltre, il giacimento*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

è caratterizzato da una naturale umidità, grazie alla seppur modesta componente limosa, che riduce ulteriormente le emissioni di polveri. In ogni caso, quando necessario, specie durante il periodo estivo, si procede alla bagnatura preventiva e periodica delle piste e dei piazzali.

- *Polveri prodotte dalle operazioni di movimentazione del tout venant abbattuto, che avviene tramite pala meccanica o escavatore dotato di benna, con trasferimento su autocarri che effettuano il trasporto interno del materiale all'impianto di produzione di inerti classificati di terzi. In conseguenza delle caratteristiche del materiale estratto, secondo quanto già illustrato al punto precedente, la movimentazione in sé non produce emissioni di polveri. Invero, il trasferimento tramite autocarri all'impianto avviene tramite piste interne a fondo naturale che può produrre emissioni di polveri, specie nel periodo estivo, per cui si procede a bagnare periodicamente le piste tramite autobotte.*

Per quanto sopra esposto, si tratta di un'attività con emissioni potenziali in atmosfera di sole polveri che, invero, vengono abbattute alla fonte. Infatti, queste saranno ridotte durante i lavori in cava grazie alla bagnatura periodica del terreno, peraltro naturalmente umido. Inoltre, tenuto conto che non esistono abitazioni e centri abitati prossimi all'attività in esame, il pericolo per la salute umana e della vegetazione è praticamente assente.

Emissioni di rumore

Nell'ambito della valutazione degli impatti ambientali si è effettuata la valutazione dell'impatto acustico prodotto, tenuto conto che l'attività produttiva è a funzionamento discontinuo e l'attività è limitata al periodo diurno (definito dall'intervallo 6 - 22).

Pertanto, il livello di emissione di rumore determinato lungo i confini dell'area di cava è risultato variabile fino ad un massimo di 50 dBA lungo tutto il confine, grazie sia alla distanza dalle aree di lavorazione che dalla morfologia del terreno, che cambia pendenza oltre il confine e riduce ulteriormente ogni rumore emesso in quella direzione.

Dall'analisi dei risultati ottenuti si rileva che in nessun caso vengono superati i limiti di legge con riferimento alle emissioni di rumore su aree ad uso pubblico, né con riferimento ai terreni confinanti, escludendo quindi ogni pericolo per la salute umana e per la fauna locale.

Emissione di reflui e di rifiuti

Non si effettuerà produzione di rifiuti dall'attività estrattiva, in quanto il materiale estratto sarà utilizzato per la produzione di inerti classificati sabbiosi. La porzione non utilizzabile a tale scopo verrà accantonata ed utilizzata in parte come misto cava ed in parte successivamente per le opere di recupero ambientale. I rifiuti comunemente prodotti nel corso dell'attività lavorativa sono modesti e rientranti nella normale attività operativa. L'azienda tratterà i comuni rifiuti prodotti secondo le norme vigenti, con conferimento periodico degli stessi a ditte specializzate e autorizzate per il relativo smaltimento.

Valutazione economica

riflessi economici dell'attività in oggetto, che vanno valutati come impatti potenzialmente positivi dal punto di vista sociale, sono i seguenti:

Creazione di posti di lavoro: *l'attività necessita di personale per almeno quattro - cinque unità lavorative, specificatamente preparati nel settore estrattivo, nell'uso di mezzi meccanici e delle relative manutenzioni.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

***Creazione di indotto:** l'attività estrattiva in esame produce tout venant di cava per la produzione di inerti classificati, necessari per l'esecuzione di opere civili e stradali. Peraltro, tale cava, insieme ad un'altra, è l'unica in atto autorizzata nel comprensorio a produrre tale tipologia di materiale, a volte l'unico utilizzabile per specifici usi (ad esempio, sono stati utilizzati per la realizzazione dei percorsi pedonali lungo i laghi di Ganzirri, grazie alla loro naturale colorazione ambrata e caratteristica dei versanti collinari locali). Quindi, si crea un cospicuo indotto a valle con il coinvolgimento di decine di attività ed aziende, fra rivenditori, impianti di trasformazione del tout venant, imprese di costruzioni e trasportatori di materie prime, con la conseguente riduzione dei costi di trasporto e ambientali (per il traffico conseguente) in relazione alle forniture di tali materiali nell'ambito territoriale del comprensorio a sud di Messina, nel raggio di decine di chilometri.*

CONSIDERATO che questa CTS in sede di PII ha chiesto di integrare il SIA esaminando anche la componente salute;

CONSIDERATO che in merito alla componente salute il proponente nelle proprie controdeduzioni al PII (criticità n. 22) ha evidenziato *che le interferenze e gli impatti del progetto in esame con l'ambiente non influiscono sulla salute pubblica, in quanto gli elementi analizzati nel progetto di valutazione ambientale, ovvero le emissioni acustiche e atmosferiche, presentano valori non impattanti e tali da rientrare ampiamente nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non ci sono possibilità di inquinamento delle acque, in quanto la falda si colloca a profondità elevata rispetto al piano di campagna. Non ci sono problemi di inquinamento del suolo, in quanto trattasi di un'attività mineraria che comporta solo asportazione con soli mezzi meccanici di terreno sabbioso ghiaioso, con successivo recupero ambientale delle aree coltivate. Anche se nei dintorni dell'attività estrattiva in esame esistono piccoli nuclei abitati, comunque collocati a distanza non inferiore a 250 m, trattandosi di un'attività di modesta entità e presente nell'area esaminata sin dagli anni '80, si esclude la possibilità che la cava in esame possa produrre effetti negativi sulla salute della popolazione esistente nei dintorni. Pertanto, si ritiene conclusa la preliminare fase di screening, con il giudizio di non necessità a procedere oltre nella valutazione di impatto sulla salute.*

CONSIDERATO che al fine di contenere le emissioni di polveri il Proponente, a chiarimento della criticità n. 23, ha proposto la bagnatura le piste e i piazzali e che questa CTS in sede di PII ha chiesto al proponente di:

n.23) fornire specifiche indicazioni in merito al sistema di abbattimento delle polveri mediante bagnatura, precisando la quantità ed alla provenienza dell'acqua, le modalità di scarico delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri e acque nere derivanti dalle strutture accessorie;

n. 25 di produrre una relazione, correlata dai relativi disegni esplicativi sui sistemi di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

captazione e convogliamento delle acque piovane e una planimetria con evidenza delle zone di accumulo dei materiali in attesa di cessione o vendita e i presidi per evitare o limitare la dispersione di polveri.

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni prodotte in esito alla criticità n. 23 del PII ha evidenziato che *“la bagnatura preventiva e periodica delle piste e dei piazzali ove si svolge l’attività estrattiva avverrà quando necessario, specie durante il periodo estivo, con l’uso di un’autobotte dotata di erogatori posteriori a spruzzo. L’autobotte è caratterizzata da un serbatoio della capacità di circa 2.000 litri, sufficienti a garantire la bagnatura delle aree di lavoro per almeno un giorno di attività produttiva. L’acqua proviene da un pozzo per uso industriale, di titolarità della stessa azienda esercente, collocato presso la sede aziendale a circa 1 km di distanza dall’area di cava in esame. Pertanto, giornalmente l’autobotte potrà effettuare la ricarica d’acqua per la prevista bagnatura in cava. La bagnatura comporta l’inumidimento della superficie, volto ad impedire ogni sollevamento di polveri, quindi non si produce alcun refluo in conseguenza di tale attività. Infine, nell’area di cava non è presente alcun fabbricato né sono previsti scarichi di acque nere o altri reflui liquidi”*.

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alla criticità n. 24 con la quale è stato chiesto di produrre uno specifico studio circa l’incidenza del traffico indotto dall’impianto di frantumazione della Magnolia S.r.l., tenuto conto che l’impianto è di proprietà di altra società, il proponente ha evidenziato di non poter effettuare studi relativi al traffico indotto dall’azienda che effettua attività di frantumazione, in quanto estranea alla proponente.

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alla criticità n. 25, il proponente ha prodotto la cartografia chiesta e le informazioni nelle integrazioni documentali fornite in richiesta dell’Autorità di Bacino delle richieste di integrazione formulate dall’Autorità di Bacino ed ha comunque chiarito le modalità di captazione e convogliamento delle acque meteoriche;

CONSIDERATO e VALUTATI i chiarimenti resi e che comunque si ritiene necessario indicare specifiche condizioni ambientali in merito;

CONSIDERATO che in merito alla produzione di rifiuti prodotti dall’attività estrattiva il Proponente nella relazione tecnica di VIA (pag. 45) ha affermato che *“non si effettuerà la produzione di rifiuti dall’attività estrattiva, in quanto il materiale estratto sarà utilizzato per la produzione di inerti classificati come sabbiosi. La porzione non utilizzabile a tale scopo verrà accantonata e utilizzata in parte come misto cava ed in parte successivamente per le opere di recupero ambientale. I rifiuti comunemente prodotti nel corso dell’attività lavorativa sono modesti e rientranti nella normale attività operativa. L’azienda tratterà i comuni rifiuti prodotti secondo le norme vigenti, con conferimento periodico degli stessi a ditte specializzate e autorizzate e autorizzate allo smaltimento”*;

CONSIDERATO che questa CTS nel PII (criticità n. 26) ha chiesto alla proponente di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

produrre il Piano di gestione dei rifiuti da estrazione di cui all'art.5 del D.Lgs. 30/05/2008, n. 117, prodotti dalla coltivazione della cava e/o dal ciclo di lavorazione, anche con riferimento alla eventuale produzione di limi di decantazione derivanti dal lavaggio degli inerti (criticità n. 26);

CONSIDERATO che nella documentazione integrativa presentata dal proponente è presente l'elaborato Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione e che nelle controdeduzioni il proponente, a differenza di quanto evidenziato nel SIA, afferma che *“Si è predisposta il competente Piano gestione rifiuti da estrazione – Int6, di cui all’art. 32, lett. a, delle NTA del Piano Cave vigente, benché tale documento comprenda argomenti e approfondimenti tecnici già trattati nell’ambito dello SIA. Esso, infatti, risulta necessaria per l’istruttoria volta all’ottenimento dell’autorizzazione mineraria. In particolare, non si prevedono rifiuti da estrazione. Il terreno vegetale (cappellaccio) ancora presente verrà accantonato per i previsti interventi di recupero ambientale. Non è prevista alcuna lavorazione tramite impianti, quindi non si prevede alcun limo di decantazione derivante dal lavaggio degli inerti. Tale documento è stato già allegato alle integrazioni presentate in data 29/06/2020.*

CONSIDERATO il Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione prodotto nel quale il proponente così evidenzia: *“I materiali coinvolti nell’intero processo di coltivazione e risistemazione del sito estrattivo sono quelli prodotti dalla coltivazione del sito. Essi sono quelli di seguito riportati: • terreno agrario (terra non inquinata), proveniente dall’attività di estrazione, quale materiale di cappellaccio (oramai quasi del tutto rimosso e accantonato) e materiale terroso che parzialmente copre il giacimento di sabbie e ghiaie. Inoltre, poiché il quantitativo di terreno agrario già presente in cava non è sufficiente alla realizzazione degli interventi di modellamento e recupero ambientale previsti in progetto, è previsto l’utilizzo di terre e rocce di scavo provenienti da cantieri e sbancamenti del comprensorio messinese, così come previsto dall’art. 23 delle NTA del Piano Cave, ovvero qualificato come terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie”. Esso, quindi, corrisponde alle terre e rocce di scavo provenienti da cantieri esterni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 13/06/2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. Pertanto, la trattazione della gestione di tali materiali, descritta in particolare nel Progetto di recupero ambientale, non configurabili come rifiuti e comunque non prodotti nella cava in esame, esula dagli argomenti attinenti la presente relazione..... La parte del terreno di copertura del giacimento sabbioso ghiaioso è classificabile come “terra non inquinata” ai sensi della definizione data dall’art. 3, punto e del D.Lgs. 117/2008: “terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006”. I suddetti materiali, comunque provenienti dallo scavo, non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la loro messa in posto nel*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ripristino dell'area estrattiva. Tale materiale terroso sarò accantonato in cumuli (già descritti nell'ambito del progetto di recupero ambientale) per mezzo di escavatori idraulici dotati di benna e/o pale meccaniche, con l'eventuale ausilio di autocarri interni; lo scopo della movimentazione interna è prima l'accantonamento, poi la collocazione nelle aree predisposte per l'effettuazione del recupero ambientale previsto. La quantità di terreno vegetale (cappellaccio) già presente in cava è così composto: • area solo parzialmente coltivata minerariamente, nella quale insiste ancora una parte di cappellaccio, situata nella zona ovest della cava; la superficie è di circa 24.000 m², con un'altezza media di circa 0,8 m, per un totale di circa 19.200 m³; • porzione di cappellaccio terroso dell'attività estrattiva precedente e già accantonata nell'area est della cava, per un volume di circa 24.000 m³. Pertanto, il materiale terroso che verrà riutilizzato nell'ambito della medesima cava è complessivamente pari a circa 43.200 m³. Quindi, il trasporto del materiale terroso di cappellaccio già presente all'interno della cava si configura come semplice conferimento degli stessi nel medesimo sito estrattivo e non necessita di alcuna autorizzazione specifica “;

CONSIDERATO e VALUTATO che dal Piano di Gestione prodotto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 si evince, pertanto, che durante la fase di recupero, come meglio sopra riportato, verranno utilizzate terre e rocce da scavo e che comunque i materiali di cava verranno riutilizzati completamente nei vuoti estrattivi e che “*la parte eccedente verrà venduto come sottoprodotto. Nel complesso quindi la cava non genererà alcun rifiuto, inteso come sostanza di cui il produttore ha necessità di liberarsi*”;

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base documentazione integrativa versata in atti, il Proponente ha chiarito che l'attività estrattiva non produce rifiuti;

CONSIDERATO che in merito agli impatti il proponente riporta quanto segue:

L'intervento previsto sarà effettuato attraverso un recupero di tipo agro-ambientale, costituito da una serie di operazioni volte a ricomporre e riqualificare lo scenario.

Con riferimento al paesaggio, al suolo ed all'ambiente idrico la modifica principale riguarda la superficie topografica, ma è comunque possibile individuare alcuni aspetti di mitigazione degli impatti, come di seguito descritto dal Proponente.

“L'impatto scenico dovuto all'escavazione è ridotto, in quanto l'area di cava rimane poco visibile dalle zone circostanti, tenuto altresì conto del raccordo morfologico eseguito con la realizzazione di rasole dall'andamento morbido e adattato alle aree limitrofe.

Le modifiche apportate al drenaggio risultano scarse in quanto la permeabilità della coltre superficiale garantisce un comportamento delle acque superficiali analogo a quello riscontrato nelle aree limitrofe; in particolare, i piazzali di cava verranno realizzati mantenendo costantemente una minima pendenza verso la zona nord-est dell'area di cava, con raccolta di quelle che non verranno naturalmente assorbite dal suolo sabbioso nella vasca di raccolta esistente, al fine di riutilizzarla per finalità produttive e di irrigazione delle



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

aree vegetate.

L'area risulta già coltivata minerariamente per la quasi totalità dell'area di coltivazione, per cui non si introduce un ulteriore impatto sulla vegetazione e sul paesaggio; anzi, con il rinnovo dell'autorizzazione si prevede la riqualificazione vegetazionale dell'area, oltre all'esecuzione di scarpate per colmare la differenza di quota fra massivi e per inserire un elemento di collegamento morfologico naturale nei confronti delle aree circostanti.

Con riferimento al sottosuolo, le principali modifiche potrebbero riflettersi sulle caratteristiche di stabilità dei fronti e sulle alterazioni del flusso delle acque sotterranee. Il materiale possiede caratteristiche tali da garantire anche nel tempo la pendenza fissata, peraltro limitata dalla presenza delle rasole, mentre il grado di permeabilità dello stesso materiale non viene inficiato dall'escavazione, così come non viene interessata la falda freatica posta in profondità rispetto al piano di campagna.

Con riferimento all'atmosfera, si è appurato che i principali impatti derivano dall'emissione di particolato solido e di rumore. Per quanto riguarda le emissioni di polveri, queste saranno ridotte durante i lavori in cava grazie alla bagnatura periodica del terreno, peraltro naturalmente umido. Con riferimento al rumore prodotto dai mezzi, questo risulta irrilevante e tale da rientrare nei limiti di legge in corrispondenza dei confini dell'area di cava, grazie anche all'estensione della medesima e all'assenza di aree residenziali in prossimità della zona di lavorazione.

Con riferimento alla viabilità, si giunge alla cava in esame percorrendo la Strada Panoramica dello Stretto, imboccando quindi in direzione ovest la Strada Comunale in direzione dell'abitato di Marotta per 1.300 metri, trovando sulla sinistra l'ingresso dell'area di cava. L'incidenza della cava in esame sul traffico veicolare è stata valutata nell'ambito anche dalle attività presenti nel comprensorio, non solo quelle situate nelle immediate vicinanze, le quali usufruiscono delle medesime vie di circolazione. In particolare, il traffico da e per l'area di cava in oggetto è composto da rari autocarri che trasportano materiale sabbioso, in quanto la maggior parte della produzione viene trasferita alla limitrofa azienda che gestisce il proprio impianto di produzione di inerti classificati, situato nell'ambito della stessa area di cava e tale da non necessitare trasporti all'esterno. Pertanto, l'entità del traffico è tale da non mettere affatto in crisi le suddette vie di comunicazione, la cui fruibilità non viene mai compromessa. Non si rileva un significativo incremento dell'inquinamento derivante dagli scarichi dei mezzi, grazie sia alla notevole diluizione temporale del traffico nell'arco dell'intero periodo lavorativo, sia al fatto che il traffico medesimo risulta comunque rappresentare una frazione irrilevante rispetto al traffico locale.

Il cappellaccio rimosso ed accantonato potrà essere utilizzato nell'ambito dei lavori di recupero ambientale. Esso verrà utilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale di scarpate e rasole, al fine di procedere alla piantumazione delle essenze vegetali previste. Il ripienamento di parte dell'area di cava, derivante dall'adozione delle rasole e dalla riduzione dell'inclinazione generale dei fianchi collinari, potrà essere eseguito anche attraverso il ricorso controllato a terre e rocce di scavo di cantieri esterni, comunque in ossequio al DPR



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

120/2017.

Seguirà quindi l'ulteriore intervento di recupero vegetazionale. Infatti, si è prevista la piantumazione sparsa di noce, castagno, roverella, olivo, terebinto, olivastro e ficodindia, uniformandosi così alle caratteristiche vegetazionali delle zone circostanti. Tali essenze saranno maggiormente concentrate in corrispondenza della fascia lungo la strada a nord, al fine di costituire una quinta di riduzione visuale dell'area dalla collina di fronte, l'unica caratterizzata da maggiore visibilità dell'area. Tali interventi saranno quindi avviati durante il corso dell'attività estrattiva. Inoltre, l'intera area sarà interessata dalla piantumazione di essenze simili a quelle spontanee già presenti nei dintorni, completando la copertura in maniera da rendere a fine lavori l'area non distinguibile da quelle circostanti.

A tal fine, si prevede l'adozione di uno dei metodi più usati nell'ingegneria naturalistica, ovvero spargimento mediante macchina idroseminatrice, dotata di botte, di una miscela composta in prevalenza da sementi, collanti, concimanti e acqua. Nel mezzo meccanico vengono miscelati i vari componenti che vengono quindi spruzzati sulle superfici da inerbire mediante pompe e ugelli con pressione adeguata e tale da non danneggiare le sementi. La presenza dei collanti garantisce la protezione delle sementi durante la prima fase della germinazione. Al fine di favorire la semina si prevede di utilizzare un miscuglio di sementi, selezionando espressamente varietà autoctone, utili all'inerbimento. Tale metodo ha il vantaggio di poter essere applicato durante l'intero periodo vegetativo, benché i migliori risultati si ottengano nelle stagioni umide. Pertanto, le pareti della cava così regolarizzate saranno stabili ed integralmente restituite all'ambiente già nel corso di pochi mesi, garantendo inoltre un'ottima mitigazione dell'impatto scenico dell'area di cava nel suo complesso rispetto tutti i punti dai quali essa sarà visibile.

In particolare, le opere di recupero ambientale prevederanno il rinverdimento dell'area di progetto con specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e compatibili con quanto previsto dal formulario di Natura 2000 relativo alla ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto" (v. Elaborato R5 – planimetria recupero ambientale). Man mano che verrà completata l'attività estrattiva nelle varie rasole delle diverse zone, si potrà procedere con la tempestiva realizzazione del recupero ambientale.

Il terreno degli appezzamenti livellato anche con l'ausilio del cappellaccio agrario verrà lasciato assestare, grazie agli eventi meteorici, per una intera annata agraria. Il sole estivo provvederà alla frantumazione ed alla disgregazione delle zolle; le piogge autunnali e invernali modelleranno la superficie definitivamente ed al contempo provvederanno alla germinazione delle erbe spontanee. In primavera verrà eseguita una lavorazione degli appezzamenti al fine di sistemare definitivamente le pendenze, eliminare eventuali avvallamenti ed interrare le erbe infestanti cresciute nel frattempo, che fungeranno da primo apporto di sostanza organica. Di seguito verrà effettuata una concimazione di fondo con concimi ternari composti da azoto, fosforo e potassio.

In particolare, l'intervento di recupero potrà essere realizzato in breve tempo se man mano



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

che si procede con le opere di escavazione si iniziano ad avviare i lavori di recupero ambientale nella zona dove viene completato il lavoro di sfruttamento. In tal modo si limita ulteriormente l'impatto paesaggistico, in quanto si opera un passaggio graduale fra la situazione relativa ai lavori estrattivi e quella finale di recupero ambientale.

Pertanto, l'area in esame verrà restituita integralmente all'aspetto estetico, morfologico e vegetazionale che possedeva prima dell'esecuzione dei lavori estrattivi, rendendo praticamente irriconoscibili i passati segni della coltivazione mineraria.

Esempi di realizzazione delle suddette opere di recupero ambientale sono riportati nella tavola grafica relativa agli interventi di recupero ambientale, allegata al progetto, mentre una simulazione grafica dell'aspetto conclusivo dell'area è riportata nell'Allegato 7 alla presente documentazione, rappresentante la simulazione fotografica del recupero ambientale della cava."

6 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento in esame, **denominata ME012**, ricade nei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio (di seguito denominati per semplicità Piano Cave), e specificatamente in un'area definita "di Completamento".

CONSIDERATO che l'**art. 31, comma 1, delle NTA al Piano CAVE prevede che:** *"Per le aree di completamento ricadenti fuori dalle aree sottoposte a vincoli ambientali (a distanza tale da non interferire con aree ZPS, SIC e IBA) e paesaggistici, previa verifica di assoggettabilità alle procedure di compatibilità ambientale e/o espressione del parere di compatibilità ambientale secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora il programma di coltivazione precedentemente autorizzato non fosse stato completato nel periodo concesso, il titolare, potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previa istruttoria del distretto minerario competente"*.

CONSIDERATO che, come da avviso, pubblicato sul portale della Regione Sicilia che si riporta di seguito: ***"..con sentenza n. 2559/17, pubblicata il 13/11/2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. III, ha annullato la disposizione prevista dell'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio approvati con Decreto del Presidente della Regione n. 19 Serv. 5 S.G. del 3/2/2016, pubblicato nella GURS n. 8 del 19/2/2016, limitatamente alle aree coincidenti con i siti di rilievo ambientale (SIC, ZPS, IBA), nei quali insistono cave per l'estrazione di materiale non di pregio, per le quali era precluso il rinnovo o l'ampliamento dell'attività estrattiva senza la necessaria previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8/9/1997, n. 357 come richiamato dall'art. 1 della L.R. 8/5/2007, n. 13. Atteso che la natura della disposizione annullata ha carattere generale e che la suddetta sentenza, come da avviso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non è stata impugnata al CGARS,***



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

la medesima risulta passata in giudicato con efficacia erga omnes".

CONSIDERATO che la cava in esame ricade nell'ambito del sito Natura 2000, ZPS (Zona di protezione speciale) cod. ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto".

L'area di cava si colloca in corrispondenza delle seguenti coordinate geografiche: Lat. 38° 14' 59" N; Long. 15° 34' 31" E., a nord del centro abitato di Messina. In particolare, la cava in esame, come detto in precedenza, ricade nei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio (Piano Cave), elaborato a cura dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nell'Area di Completamento denominata ME012.

Il sito che si trova in prossimità dell'area ha come denominazione "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina" e codice di Natura 2000 ITA030042, con area pari a 27.993 ha, riunisce i SIC (ZPS) ITA030008 "Capo Peloro, Laghi di Ganzirri" e ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" (D.M. 03.04.2000). Esso abbraccia parte dei Comuni di Messina, Villafranca, Saponara, Rometta, Monforte San Giorgio.

Nella ZPS ITA030042 sono presenti numerosi habitat tutelati dalla Direttiva CEE 93/42, alcuni di essi, per le loro peculiarità ambientali in precario equilibrio con l'ambiente circostante antropizzato, rischiano di scomparire, per questo motivo la loro tutela è considerata prioritaria dall'Unione Europea. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*).

VISTO e CONSIDERATO che nel caso di specie l'area di cava si trova all'interno di siti di rilievo ambientale e che, pertanto, ai fini del rinnovo, come previsto nel parere intermedio n. 20/2020 di questa CTS era necessario procedere alla valutazione di incidenza su entrambi i siti della Rete Natura 2000 (ZPS ITA030042 e ZSC ITA030011), in considerazione che l'area di cava si trova all'interno di un'area di importante rilievo ambientale e che l'analisi del progetto rispetto al sito Natura 2000 anziché fermarsi alla Fase I di "screening" dovrà valutare i potenziali impatti con la Fase 2 "appropriata", così come espresso nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, essendo lo ZPS un sito particolarmente sensibile dal punto di vista avifaunistico e tra le più importanti rotte migratorie d'Europa;

VISTO e CONSIDERATO che questa CTS ha richiesto al proponente di effettuare lo Studio di Incidenza anche rispetto al Sito della Rete Natura 2000 ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" distante circa 700 m dal progetto di rinnovo della cava, e che dovrà essere predisposto tenendo conto del Formulario standard aggiornato al 12/2019, reperibile sul sito del MATTM (ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2019/);

VISTO e CONSIDERATO che questa CTS ha altresì chiesto al proponente di:

- produrre la carta degli habitat in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000;
- di provvedere ad effettuare una caratterizzazione faunistica e floristica di area vasta e delle aree di completamento della cava, al fine di poter, più approfonditamente, valutare gli effetti dei lavori di estrazione con la coerenza e gli obiettivi di tutela della rete Natura 2000 con le specie animali e habitat;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

-di fornire nello studio d'incidenza specifiche integrazioni sui potenziali effetti delle lavorazioni sulla avifauna e sul fenomeno delle migrazioni, essendo il sito posto tra le più importanti rotte migratorie d'Europa ed individuare eventuali effetti mitigativi su alcune delle lavorazioni più impattanti:

CONSIDERATE le controdeduzioni e integrazioni della proponente e in particolare l'elaborato denominato "*parere istruttorio intermedio della commissione tecnica specialistica n. 20/20 del 15.04.2020. Valutazione di Incidenza Ambientale della ZRZ ITA 03001 e dell'area VASTA del Sito di Cava*" nel quale il Proponente riporta quanto segue;

“Si può affermare con ragionevole certezza che gli interventi in progetto non presentano alcuna incidenza significativa sul sito ZPS sopra indicato né tanto meno sulla ZSC (che dista dall'area di cava ben 700 m), tenuto conto che gli interventi non comportano perdita o scomparsa di superficie di habitat, anche nelle zone immediatamente limitrofe, né tantomeno comportano perdita di esemplari vegetali arborei e/o arbustivi e non riguardano aree con terreno agrario ancora integro, e quindi sono fatte salve le condizioni naturali del macroambiente, relativamente alla tutela sia delle specie rare in via di estinzione che di quelle esistenti. Difatti l'area in esame, ricadente in zona agricola, risulta attualmente incolta, per cui non si produce alcun impatto sulla vegetazione; inoltre non interessa zone a carattere storico, turistico e urbano. Le aree limitrofe risultano incolte da alcuni decenni; in esse è ben visibile la buona capacità di rigenerazione di nuova vegetazione spontanea. Sulla scorta di quanto valutato in precedenza, si ritiene che il progetto in esame non determina alcuna possibilità di incidenze significative, non interferendo in alcun modo con l'attuale stato di integrità del sito Natura 2000, né tanto meno con gli obiettivi presenti e futuri di conservazione e protezione dello stesso. Inoltre, in relazione all'avifauna, l'area di cava si trova alquanto sottomessa rispetto le dorsali sopra le quali potrebbero esserci degli attraversamenti, oltre ad essere sottostante a diversi elettrodotti ad alta tensione. Pertanto, l'avifauna attraverserà l'area in generale certamente al di sopra delle dorsali di confine della cava e dei relativi elettrodotti. Pertanto, non si evidenzia alcuna potenziale interferenza tra l'attività estrattiva e i potenziali percorsi dell'avifauna. Per meglio esplicitare la correlazione tra l'incidenza percentuale dell'area di cava rispetto alle zone trattate ZPS ITA 030042 e ZSC ITA 030011 si è elaborata la seguente tabella.

Dall'esame della stessa si evince che l'area di coltivazione della cava incide in maniera marginale in entrambi i siti natura 2000. In particolare nei confronti del sito ZPS l'incidenza percentuale è pari allo 0,05 mentre nei confronti del sito ZSC l'incidenza è pari allo 0,13. In relazione ai dati evidenziati si rende palese come l'area di cava abbia poca incidenza areale sui citati siti. In particolare, l'attività in progetto non è in grado di interferire con la qualità e con la capacità di rigenerazione delle risorse naturali presenti nel sito. Dall'analisi svolta sul sito e dai dati di letteratura si può affermare che l'area su cui ricade il progetto in esame non presenta rilevanza ambientale. Pertanto, a seguito dello screening effettuato, si perviene alla conclusione che non è necessario passare alle fasi successive di valutazione appropriata essendo sufficiente quanto qui espresso per pronunciare un giudizio favorevole all'esecuzione del progetto

Da quanto esposto nel presente documento emerge quanto segue per l'attività estrattiva prevista in progetto:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

a) in riferimento all'area ZSC (Cod. ITA030011) non comporta impatti ambientali se non che limitati e compatibili con le esigenze di prevenzione ambientale e paesaggistica;

b) nei confronti dell'area ZPS (Cod. ITA 030042) si registra un'incidenza ambientale non significativa. Infatti, dalle valutazioni tecniche eseguite emerge quanto segue.

- *L'attività estrattiva è stata già svolta in passato, in quanto autorizzata con un precedente progetto. L'attuale richiesta dell'esercente è volta al completamento delle opere incompiute a causa della contrazione del mercato e la conseguente riduzione della produzione, attraverso una proroga temporale che non prevede alcun incremento planivolumetrico del progetto originariamente assentito.*

- *In particolare, rispetto al precedente progetto assentito, si è prevista una riduzione dei volumi estraibili, quale conseguenza dell'introduzione di un sistema di scarpate sagomate tramite l'inserimento di gradoni, alti otto metri e con pedata di cinque metri; in tal modo, si è prevista una minore inclinazione complessiva dei versanti, un migliore inserimento morfologico delle aree di coltivazione con i terreni limitrofi e una consistente riduzione dell'impatto paesaggistico.*

- *L'area di cava ricade nel Piano Cave regionale (Area di Completamento ME012), in zona definita come agricola e, quindi, compatibile anche dal punto di vista urbanistico.*

- *Benché la stessa area si collochi all'interno di un sito ZPS (ITA 030042), l'area di effettiva coltivazione verrà sostanzialmente svolta entro superfici già sottoposte in passato ad attività estrattiva.*

- *Per l'attività estrattiva in oggetto si sono valutati gli impatti ambientali. Tali impatti non risultano rilevanti, tenuto conto dello sfruttamento già operato nei confronti di buona parte dell'area di cava, delle specifiche modalità di coltivazione poco impattanti, nonché dell'assenza di specie animali e vegetali sensibili e protette, oltre quelli che già si sono abituati alla presenza dell'uomo e delle sue attività in genere.*

- *Si è valutata l'incidenza ambientale che la cava può esercitare sulle aree interessate dall'intervento ma anche su quelle limitrofe e comunque vincolate, che è comunque risultata tale da garantire la coesistenza dell'attività con i vincoli presenti. In particolare, la cava è risultata compatibile con la presenza dell'area ZPS e della vicina ZSC con giudizio favorevole all'esecuzione del progetto quale conclusione della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale. Il completamento delle opere in progetto tiene conto delle già descritte modalità di mitigazione degli impatti. In particolare, già nel corso dei lavori estrattivi e a conclusione degli stessi, l'area verrà restituita all'ambiente circostante con effetto visivo naturale e tale da renderla pressoché indistinguibile dal panorama circostante.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente in seguito alle richieste di questa CTS ha effettuato la valutazione dei potenziali incidenze ambientali con entrambi i siti della Rete Natura 2000 (ZPS ITA030042 e ZSC ITA030011) ma non ha provveduto ad effettuare le valutazioni con la Fase 2 "appropriata", come espresso nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, essendo la ZPS un sito particolarmente sensibile dal punto di vista avifaunistico e tra le più importanti rotte migratorie d'Europa;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO e VALUTATO che il proponente ha prodotto, nello “Studio di incidenza integrativo (elaborato Int8) le carte tratte dal Piano di Gestione dei Monti Peloritani, rispettivamente afferenti alle seguenti specificità: habitat, floristica, vegetazione, faunistica, importanza faunistica, corridoi ecologici, habitat delle specie, valore floristico, valore faunistico, uso del suolo.

CONSIDERATO che nello “Studio di incidenza” integrativo (elaborato Int8) viene riportato uno stralcio della carta degli habitat (TAV. B1-3) del PdG “Monti Peloritani” con l’impronta della cava oggetto di richiesta di rinnovo, dalla quale si evince che le aree di completamento sono parzialmente sovrapposte all’Habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*”.

CONSIDERATO che nello “Studio di incidenza” il proponente afferma che: *“l’interno dell’area di cava non è interessato da habitat specifici, ad eccezione di una modesta porzione di area in cui secondo la cartografia tematica del PDG M. Peloritani, (vedi allegato carta degli Habitat tav. B 1-3) è presente un habitat considerato prioritario ai fini della sua tutela e menzionato dalla direttiva CEE 43/92, recepita in Italia dal D.P.R. n. 357 del 8.9.1997, che qui di seguito riportiamo: 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (v. Allegato 1 - Carta degli Habitat secondo Natura 2000 - Fonte SITR). Tuttavia, tale identificazione grafica non risulta aggiornata, atteso che anche tale area è stata già in passato oggetto di coltivazione mineraria, con interessamento dei lavori sino al limite di coltivazione. Pertanto, si ritiene che all’interno dell’area di cava non sia presente alcuna specie di particolare rilevanza e da tutelare”* (cfr. pagg. 47 Studio di incidenza);

CONSIDERATO che nello “Studio di incidenza” il proponente afferma (pag. 55) che *“Dai rilievi ecologici e fitosociologici effettuati si evince in maniera inequivocabile il modesto grado di naturalità delle formazioni che hanno colonizzato l’area in esame, i lembi residui di formazioni ad *Hyparrhenia hirta* (riscontrate in zone limitrofe all’area di cava) codificata dall’U.E. con il codice 34 643, in realtà si presenta fortemente compromessa dai seguenti fattori: 1) marginalità dovuta alla contiguità con aree occupate da sistemi agricoli estensivi intramezzate con aree urbane; 2) presenza di altre specie arboree, arbustive ed erbacee (*Rhus coriaria*, *Ricinus communis*, *Rubus ulmifolius* *Daucus carota*, *Digitaria sanguinalis*, *Campanula dicotoma*, *Avena barbata*, ecc.); 3) fenomeni diffusi di erosione idrica con assenza di cotico erboso. Quanto sopra espresso si può facilmente evincere dalla Carta floristica tav B2-3 PdG Monti Peloritani, la zona risulta codificata con il codice 34634 ovvero *Praterie ad Hyparrhenia hirta* e *Tolpis grandiflora*”*

VALUTATO che la descrizione della componente floristica posta in essere dal proponente, benché evidenzia la presenza di specie sinantropiche, non appare contestualizzata nel territorio e non è pertanto idonea a far evincere in modo inequivocabile la presenza o assenza dell’habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*” nell’area di indagine, come da mappatura della carta degli habitat del P.d.G. “Monti Peloritani”.

VALUTATO che, per una eventuale modifica della carta degli habitat del P.D.G. “Monti Peloritani” al fine di potere escludere la presenza nelle aree di completamento dell’habitat



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

prioritario 6220*, sarà necessario effettuare degli specifici rilievi floristici da sottoporre al Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del DRA in modo da poter far desumere la presenza o meno di associazioni vegetali che possano configurarsi come habitat tutelati, o in caso contrario come tipologie di vegetazione sinantropica.

CONSIDERATO e VALUTATO che, con nota acquisita al prot. n. 10293 del 22.02.2021, la Città Metropolitana, quale Ente gestore della riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”, che interessa la ZSC ITA030008, nonché la ZPS ITA030042, ha trasmesso parere favorevole al progetto “limitatamente all’area non interessata dall’habitat prioritario 6220 del Sito Natura 2000 ZPS ITA 030042”;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente ha verificato le potenziali interferenze con l’avifauna. In particolare, nella predetta relazione si afferma che *“... l’area di cava si trova alquanto sottomessa rispetto le dorsali sopra le quali potrebbero esserci degli attraversamenti. Infatti, la dorsale sita a sud-ovest della cava, ortogonale alla direzione di possibile sorvolo, si colloca a circa 280 m s.l.m., mentre la dorsale situata a nord, oltre il torrente Curcuraci, si colloca a circa 270 m s.l.m. Ora, la cava in esame varia in altitudine da circa 134 m a circa 260 m s.l.m., addossandosi al versante di sud-ovest e più in basso di questo di almeno 20 metri. Inoltre, tutta l’area della valle del Torrente Curcuraci, in particolare nel tratto in cui si inserisce la cava a ridosso del versante sud-ovest, è attraversata in più punti da diversi elettrodotti ad alta tensione, tutti collocati a quota decisamente maggiore della cava e tali da superare anche le colline e le dorsali che cingono la cava in oggetto. Pertanto, l’avifauna attraverserà l’area in generale certamente al di sopra delle dorsali di confine della cava e dei relativi elettrodotti. Pertanto, non si evidenzia alcuna potenziale interferenza tra l’attività estrattiva e i potenziali percorsi dell’avifauna”*.

7 PIANO DI MONITORAGGIO

CONSIDERATO che al fine di garantire il controllo degli impatti derivanti dall’esecuzione dell’attività estrattiva ed evitare che gli stessi possano produrre effetti indesiderati nei confronti dell’ambiente circostante, il Proponente prevede l’effettuazione di controlli specifici nei confronti di alcuni indicatori ambientali. In particolare, poiché gli impatti rilevanti nel corso della fase di esercizio sono soprattutto quelli derivanti dalla produzione di polveri e rumore, in virtù del fatto che gli stessi possono produrre effetti in conseguenza di una possibile riduzione nel tempo dell’efficacia dei sistemi di mitigazione, sono proposte le seguenti misure di controllo e monitoraggio. “Nei piazzali e nelle piste interne a fondo naturale si provvede, quando necessario, alla bagnatura per l’eliminazione alla fonte delle polveri aerodisperse. I mezzi meccanici sono di moderna concezione e risultano adeguati nei confronti del controllo e la riduzione delle emissioni rumorose. Si è già effettuata la verifica del rispetto dei limiti delle emissioni di rumore ai confini dell’area di cava, nei confronti dell’ambiente esterno. Tuttavia, si prevede la ripetizione di tale accertamento ogni quattro anni, oppure in caso di modifiche rilevanti alle attrezzature di lavoro o di nuove configurazioni.

CONSIDERATO che nella documentazione inizialmente depositata non era presente uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti atmosfera, rumore, vegetazione, che riguardi sia per la fase ante operam – con caratterizzazione della situazione



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

riscontrata prima dell'avvio delle attività – sia per le attività di esercizio della cava che per la fase post operam.

VISTO e CONSIDERATO che la scrivente CTS nel PII (criticità n. 31) ha chiesto alla proponente di produrre il Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti sopra citate con indicazione della durata, modalità delle attività di monitoraggio, la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire agli enti preposti al controllo, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.

VALUTATO che il proponente ha prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale richiesto;

VALUTATO che nel citato Piano, rispetto alla componente Atmosfera, il proponente prevede di “...di effettuare un campionamento di polveri diffuse ambientali in corrispondenza della zona di accesso della cava e in prossimità della strada per Curcuraci, che comunque si colloca a circa 6 metri verticalmente più in basso della cava stessa. La verifica verrà eseguita sia ad attività ferma che in regolare svolgimento. Qualora si rilevi l'assenza di significativa differenza tra le due valutazioni, come presumibile, si potrà ritenere la produzione e diffusione di polveri tale da non influenzare potenziali recettori situati nella zona. Tale controllo si riferisce quindi alla fase ante operam e di esercizio, atteso che l'attività rappresenta la continuazione e il naturale completamento del precedente progetto già assentito. Per la fase post operam, atteso che una volta completati i lavori di recupero ambientale e, quindi, di rinaturalizzazione, non ci sarà alcuna emissione di polveri in atmosfera, non si prevede alcun ulteriore controllo.”;

VALUTATO che nel citato Piano, rispetto alla componente rumore il proponente “prevede di effettuare una nuova valutazione strumentale del rumore in caso di evidenti variazioni delle modalità di lavoro e, comunque, con periodicità quinquennale. Tale controllo si riferisce quindi alla fase ante operam e di esercizio, atteso che l'attività rappresenta la continuazione e il naturale completamento del precedente progetto già assentito. Per la fase post operam, atteso che una volta completati i lavori di recupero ambientale e, quindi, di rinaturalizzazione, non ci sarà alcuna specifica emissione di rumore, non si prevede alcun ulteriore controllo.”

CONSIDERATO che la Provincia di Messina in seno alla conferenza dei servizi ha espresso parere positivo;

VALUTATO pertanto che possa intendersi superata la criticità n. 32 sollevata da questa CTS nel PII n. 20/2020 nella parte in cui si rilevava la mancanza del parere della Provincia di Messina, come previsto dal Decreto A.R.T.A. del 30.03.2007;

VISTA l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 2, comma 2, Lettera B- Documentazione - del Decreto A.R.T.A. 30/03/2007”.

VALUTATO pertanto che possa ritenersi superata la criticità n.33 sollevata nel PII n. 20/2020;

VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

VALUTATO che la cava in esame è definita nel piano cave “area estrattiva di completamento” e che i profili dei fronti di scavo riportati nel progetto precedentemente autorizzato non sono stati ancora raggiunti e che, pertanto, l'attività di cava non possa essere abbandonata nello stato di fatto in cui si trova, necessitando l'esecuzione delle opere di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
recupero ambientale;

VALUTATO che il progetto di recupero ambientale proposto, come integrato in corso di procedimento dalla ditta tiene conto, diversamente dal precedente progetto, della sensibilità ambientale dell'area e del temporaneo impatto, mitigato della contestualità del recupero ambientale rispetto all'esecuzione del piano di coltivazione;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel progetto di recupero ambientale sono previste delle specie arboree non coerenti con il contesto pedoclimatico del sito, come ad esempio il noce e il castagno, e specie che, seppur ormai storicizzate, come il Fico d'india, non sono idonee per essere utilizzate in un sito della Rete Natura 2000 .

CONSIDERATO e VALUTATO che le aree di completamento sono parzialmente sovrapposte all'Habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 6220 così come riportato negli elaborati cartografici del Piano di gestione del Sito Natura 2000 e di quanto affermato dalla ditta in merito alla non presenza dell'habitat prioritario.

CONSIDERATO e VALUTATO che le attività di completamento non dovranno interessare le aree occupate dall'habitat 6220*, come chiesto anche dall'Ente Gestore nel Parere endoprocedimentale preventivo ai sensi del D.A. 30/03/2007;

VALUTATO che il progetto esaminato non comporta un'incidenza significativa sullo stato di conservazione degli habitat vegetali e di specie tutelati dalla Rete Natura 2000 in considerazioni delle misure di mitigazione proposte e delle condizioni ambientali del presente parere;

VALUTATO in conclusione che il progetto proposto in considerazione delle misure di mitigazioni proposte e delle condizioni ambientali di cui al presente parere consente di contenere gli impatti sulle componenti ambientali esaminate;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del “*Progetto di Rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “Calafato-Margherita” sita nel territorio del Comune di Messina*” e parere di favorevole alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.357/97, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 1	
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prot. n° 17127 del 30.03.2020.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Condizione Ambientale n. 2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC. di Messina prot. n. 34792 del 22.06.2020
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Soprintendenza dei BB.CC. di Messina

Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	Ante operam –Corso operam-
Fase	Prima dell'avvio delle attività – Fase di esercizio -
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale aria - rumore
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio delle attività dovranno essere definite in accordo con Arpa Sicilia le modalità, frequenze e durata delle attività di monitoraggio ambientale per le componenti aria e rumore. Il piano di Monitoraggio Dovrà essere redatto in accordo con Arpa Sicilia il P.M.A.. Il PMA dovrà indicare i recettori, le modalità e le tecniche di misura, l'ubicazione dei punti di monitoraggio, la durata e la frequenza delle misure, le risorse necessarie delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dello stesso, giusto art. 22, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività – fase di Esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 4	
Macrofase	In corso d'operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aria
Oggetto della prescrizione	Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per: - assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 4	
	dalla cava; - Il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento trasportato o eventualmente depositato. Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi; - uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 5	
Macrofase	In corso d'operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Rumore
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e traffico indotto): - dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; - dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; - dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. - gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 6	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Sito Natura 2000- Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere specie arboree e arbustive coerenti con il contesto pedoclimatico e naturalistico del sito protetto. Prima dell'avvio del recupero dell'area di cava dovrà essere rivisto e comunicato l'elenco delle specie da utilizzare che



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 6	
	dovranno essere coerenti con la vegetazione potenziale e reale dell'area.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Siti natura 2000
Oggetto della prescrizione	L'attività estrattiva, potrà essere svolta limitatamente all'area non interessata dall'habitat prioritario 6220* del Sito Natura 2000 ZPS ITA 030042 Al fine di una eventuale modifica della carta degli habitat del Piano di Gestione "Monti Peloritani" il proponente dovrà sottoporre al Servizio 3 DRA "Aree naturali protette" specifiche indagini floristiche volte ad escludere la presenza con l'habitat 6220*
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	DRA Servizio "Aree Naturali Protette"

Condizione Ambientale n.8	
Macrofase	Corso operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni – sito Natura 2000
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà attuare le misure di mitigazione dello Studio di Incidenza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Esercizio
Ente vigilante	Ente Gestore
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 9	
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Progettazione esecutiva/fase esercizio/fine esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Siti Natura 2000– Vegetazione e Fauna



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato il piano di monitoraggio ambientale per le componenti vegetazione e Fauna che dovrà definire modalità, frequenze e durata dell'attività di monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva/fase esercizio/fine esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana-

Condizione Ambientale n. 10	
Macrofase	Corso d'opera
Fase	Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Verifica sezioni di scavo e volumi estratti
Oggetto della prescrizione	<p>Il proponente deve attenersi alle sezioni di coltivazioni presentate, con divieto di modificare il piano di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni, anche di tipo ambientale.</p> <p>Il proponente deve presentare con cadenza biennale un rapporto delle lavorazioni eseguite, corredato da idonee planimetrie e sezioni a scala adeguata da cui si possa evincere:</p> <ul style="list-style-type: none">- le aree di cava;- i volumi escavati;- le sezioni e le aree escavate a confronto con le sezioni e le aree di progetto;- altezza, inclinazione delle pareti e superfici dei terrazzi a confronto con quelle di progetto; <p>localizzazione e dimensioni dei cumuli di materiali presenti nell'area.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale n. 11	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Inquinamento acustico – viabilità
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'avvio dell'attività, in merito all'incidenza del traffico veicolare indotto, dovranno essere concordati con il Comune e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 del Piano Cave sia per la viabilità esterna, sia per la viabilità interna.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune/Ente Proprietario delle strade



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 12	
Macrofase	Ante operam
fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none">- dovrà essere presentato un Piano di manutenzione delle opere a verde di cui al progetto di recupero. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione;- prima dell'avvio dei lavori di recupero ambientale, il proponente dovrà inviare una relazione che illustri soluzioni alle eventuali interferenze esistenti tra l'esecuzione del progetto di recupero ambientale e la presenza dell'impianto di lavorazione;
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	-

Condizione Ambientale n. 13	
Macrofase	Coso d'opera
fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none">- I lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno avvenire contestualmente ai lavori di coltivazione;- il Proponente deve presentare con cadenza biennale un rapporto, corredato da planimetrie e foto, delle opere di recupero ambientale eseguite da cui si evinca lo stato di avanzamento dei lavori, rammentando ulteriormente che il completamento di tale intervento debba avvenire entro due anni dalla fine dell'attività estrattiva.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	-

Condizione Ambientale n. 14	
Macrofase	Coso d'opera
fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none">- Per le attività di riempimento, ai sensi dell'articolo 23 delle NTA, potranno essere utilizzate esclusivamente terre e rocce da



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 14	
	scavo nel rispetto delle previsioni di cui al DPR 120/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	-

